



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 17492 del 11/05/2023

Classificazione 011-12-2 Fascicolo 9/2020

Oggetto: DITTA GREEN FACTORY SRL - DOCUMENTO ISTRUTTORIO ATTINENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL SITO IMPIANTISTICO DENOMINATO IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO E AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO DA UBICARSI IN LOCALITÀ TALACCHIO, COMUNE DI VALLEFOGLIA, NEL CONTESTO DEL PROCEDIMENTO P.A.U EX ARTICOLO 27-BIS DEL D. LGS. N.152/2006.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 2 VERSIONE.pdf.p7m
380907D2F33D2DB47587E8C99337CC7C8D8F724FAB2BCD80692BB165862F7BF036CACAE037334092
47E8C4370215D590363B65336CFBFB467055758F9DC0AA0C

ALLEGATO 1_ PMC e relativi allegati.zip
DF301C1784DCACC3B63FC0DC3BBA8403DC4523F49740EAE7731FEE73E8CAEC3099C6B4F6AF90AB
AFB167BB1E6B65092EA8857CC8E66F890E8375FA775243221D

ALLEGATO 2_ STATO APPLICAZIONE BAT.pdf
83EE0C65227878C81A516ED54D8CE5E1C2CCD59DD830D6C5D22D121942D26525753113D1A72E632
B23E5E988F68FB98F83053F5618F2CB6F62795137132B323C



Pesaro li, data della firma digitale

Class. 011-12-2

Fasc. 9/2020

AL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
(dott.arch. Maurizio Bartoli)

AL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO
(dott Andrea Pacchiarotti)

SEDE

OGGETTO Ditta Green Factory srl - Documento istruttorio attinente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio del sito impiantistico denominato "Impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano e ammendante compostato misto" da ubicarsi in località Talacchio, comune di Vallefoglia, nel contesto del procedimento P.A.U ex articolo 27-bis del D. Lgs. n.152/2006.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che il sottoscritto Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile del procedimento di cui all'oggetto inerente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del provvedimento al cui rilascio è preordinato il procedimento di PAU in oggetto;

si rappresenta quanto segue:

Il presente documento istruttorio, che concorre alla costruzione del PAU ex art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e che risulta finalizzato all'adozione dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito del PAU stesso, è articolato nei seguenti capitoli:

- 1) Riferimenti normativi;
- 2) Identificazione e descrizione dell'installazione;
- 3) Controdeduzioni;

1

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



- 4) Iter del procedimento - Quadro Prescrittivo;
- 5) Elenco Elaborati;

e reca in allegato i seguenti documenti:

Allegato 1) PMC e relativi allegati

Allegato 2) Stato di applicazione delle BAT

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:

- l’articolo 5 (Definizioni) lettera o-bis): “autorizzazione integrata ambientale: *il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio*”;
- l’articolo 5 (Definizioni) lettera i-quater): “Ai fini del presente decreto si intende per: “installazione: *unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore*”;
- l’articolo 5 (Definizioni) lettera l-ter): “migliori tecniche disponibili (best available techniques-BAT): *la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e*

2

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- l'articolo 5 (Definizioni) lettera v-bis): *“Relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera, possono essere incluse o allegare alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”;*
- l'articolo 6 (Oggetto della disciplina) comma 16: *“L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”;*
- l'articolo 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) comma 11: *“le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni*

3

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. (...)”;

- l'articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto): “1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; (lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n 128 del 2019); b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. (...); 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”.

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa a alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento).

- il Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue “Nuovo elenco europeo dei rifiuti — Decisione di modifica della decisione 2000/532/Ce” e rettifiche del 15/07/2015 e del 6/04/2018;

- *Decisione di esecuzione (CE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*” con precipuo riferimento al paragrafo 3.3 “Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti”.

- Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo Unico delle Leggi Sanitarie).

- il Decreto Ministeriale n. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006) con precipuo riferimento all'articolo 6 messa in riserva);

- *Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 (“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”).*

4

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, riguardante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...”;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59”.
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46.- Attuazione della direttiva 2010/75 UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento).
- la Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante oggetto: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la Circolare MAATT n° 22295 del 27 ottobre 2014 (Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46) che fornisce con maggior grado di dettaglio l’odierna definizione di “attività connessa”, la quale intercetta una lettura che, seppure simile e pur sempre ispirata al concetto di “infrastrutturalità tecnologica”, “a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, ecc. ...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito. Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività Ippc ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione”.
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente la disciplina delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la L.R. n. 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 23/1999, n° 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”;



- la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 515 del 16 aprile 2012: *“D.Lgs. N° 152/2006....modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche)...”*;
- la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05/10/2009 ad oggetto *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9 c. 4 del Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005;*
- la Delibera di Giunta Regione Marche n. 983 del 7 agosto 2014 a oggetto *“D.Lgs 152/2006 parte II titolo III bis, D.Lgs 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso e in particolare:*
 - la D.G.R. della Regione Marche n. 983 del 7 agosto 2014 (Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso), il quale alla voce *“Attuazione procedimenti di riesame AIA”*, così si esprime: *“Con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46, l’istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall’articolo 29 – octies, commi 1, 2 e 3, non è più contemplato dall’ordinamento. In sostanza, i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29 – octies a titolo di riesame, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l’atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo”*;
 - l’Allegato B della citata DGRM n° 983/2014, *“Indirizzi per l’attuazione dei procedimenti di riesame relativi all’Autorizzazione Integrata Ambientale”*, che alla voce *“La nuova durata dell’AIA”*, così dispone: *“La norma non prevede più una vera e propria scadenza per l’AIA, (in precedenza era fissato a 5 anni – 6 anni per gli impianti ISO 14001 – 8 anni per gli impianti con certificazione EMAS). Ciò premesso, ai sensi dell’art. 29-octies della parte seconda del D.Lgs. 152/06 l’Autorità Competente deve riesaminare periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. “Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (.....)”*;
 - l’Allegato B *“Indirizzi per l’attuazione dei procedimenti di riesame relativi all’Autorizzazione Integrata Ambientale”*, alla voce 4 (Tariffario), che così recita: *“L’art. 29-octies “Rinnovo e*

6

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



Riesame” del D.Lgs 152/06 disciplina le diverse casistiche di riesame e non prevede la procedura amministrativa di rinnovo dell’AIA come disciplinata nel previgente quadro normativo. In particolare, il comma 3 del predetto articolo introduce il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione sull’installazione nel suo complesso nei seguenti casi: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (...);”

-il PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI approvato con Delibera Amministrativa 128 del 14/04/20152015 il quale, alla Sezione II Capitolo 4 “Indirizzi per lo sviluppo dell’impiantistica” con riferimento al trattamento della frazione organica in condizioni aerobiche (compostaggio) e in condizioni anaerobiche (digestione anaerobica), così si esprime:

4.2.4. Trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata.

“Le politiche regionali assegnano un forte ruolo al corretto sviluppo della filiera del recupero della frazione organica e del verde. I trattamenti a cui possono essere sottoposte tali frazioni sono due: trattamento di decomposizione biologica in condizioni aerobiche, chiamato compostaggio, e in condizioni anaerobiche, chiamato digestione anaerobica. Perché i trattamenti aerobici ed anaerobici del rifiuto organico abbiano buone prestazioni è essenziale la qualità del rifiuto organico da trattare. Il rifiuto organico da destinare ad impianti di compostaggio, così come alla digestione anaerobica, deve provenire da efficaci ed efficienti sistemi di raccolta differenziata; inoltre deve essere assicurata la tempestività del conferimento del rifiuto all’impianto: entro due/tre giorni dal momento della raccolta per limitare fermentazioni e marcescenze incontrollate....”

4.2.4.1 Il compostaggio

“Il compostaggio è un processo biologico di tipo aerobico che , applicato alla componente organica dei rifiuti urbani così come ad altre matrici organiche d rifiuti anche speciali consente attraverso l’unificazione delle componenti maggiormente biodegradabili e l’igienizzazione della massa, la produzione di compost (ammendante organico) opportunamente avviabile ad utilizzo in pratiche agronomiche, florovivaistiche o simili..”

4.2.4.3. La digestione anaerobica.



“La digestione anaerobica è un processo biologico di stabilizzazione della frazione organica del rifiuto svolto in assenza di ossigeno all’interno di uno o più reattori controllati; il processo è finalizzato ad ottenere la stabilizzazione del materiale, un parziale recupero energetico (biogas) e il recupero del materiale. La decomposizione biologica della sostanza organica in condizioni anaerobiche è un fenomeno naturale che viene forzato ai fini di accelerarlo attraverso l’impermeabilizzazione rispetto all’aria esterna, l’apporto di calore, la miscelazione del materiale. La digestione anaerobica ha accesso alle procedure semplificate ai sensi del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. Punto 15”.

- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n. 258/2019 recante *“D. Lgs. n. 152/2006, parte II, titolo III-bis. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed attivazione portale AIA-VIA per la presentazione”.*

- la Delibera Amministrativa Consiglio Regionale Marche 26/01/2010 n. 145: *“Piano di tutela delle acque (PTA)”*;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.2 del 30/01/2018 relativa all’approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

2) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE

Tipologia dell’impianto: impianto di digestione anaerobica e aerobica (compostaggio) per il recupero della frazione organica del rifiuto urbano differenziato (FORSU) e delle ramaglie e potature prodotti dalla manutenzione dei giardini della popolazione provinciale, finalizzato alla produzione di biometano ed ammendante compostato misto (ACM).

Classifica dell’impianto ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II, Allegato VIII: l’impianto in progetto rientra nella fattispecie individuata dall’allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06, ovvero nella fattispecie 5.3, lettera b), punto 1):

“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico”

8

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



pertanto si configura come attività IPPC ed è soggetto alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.- AIA di cui al Titolo III bis, Parte seconda del D. Lgs. 152/06).

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 *"le autorizzazioni integrate ambientali [...], sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto[...]"* di seguito specificate:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione scarichi idrici;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D. Lgs. 152/2006), costituente variante urbanistica e comportante il riconoscimento del carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto approvato;

- l'Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sopra elencata ed incorporata nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, oltre a costituire variante urbanistica e comportare carattere di pubblica utilità, sostituisce a sua volta a ogni effetto tutti i: *"visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali..."*, ed in particolare i seguenti titoli autorizzatori:

- a) il permesso di costruire ex DPR 380 del 06/06/2001;
- b) il nulla osta alle emissioni acustiche di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Ditta: Green Factory srl

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Codice fiscale/partita IVA: 02721780415

Indirizzo sede legale: Comune di Pesaro (PU), Via dei Canonici n. 144.

Stabilimento: Piana di Talacchio – Località Casella comune Vallefoglia (PU)

2 a) Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto

L'area oggetto di intervento, destinata ad ospitare il nuovo impianto, di estensione pari a quasi 10 ha è compresa in un lotto di circa 12 ha, ubicato nel Comune di Vallefoglia in Provincia di Pesaro-Urbino (PU),

9

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



a circa 7 km in direzione WNW dal centro abitato, a nord dell'area industriale in località Talacchio. Altri centri abitati presenti in zona sono:

- Morciola (a Est) a circa 2.5 km;
- Borgo Massano a circa 3,5 km ad Ovest;
- Montecchio a circa a 4 km a Sud;
- Talacchio (a Sud) a circa 1,5 km;
- Padiglione/Santa Barbara (a nord) a circa 1 km;
- Rio Salso/Case Bernardi (2,5 km a Ovest);
- Belvedere Fogliese (2 km a Nord-Ovest);
- Bottega (2, 3 km a Est).

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova linea di collegamento (gasdotto) che trasporta il biometano prodotto dall'impianto Green Factory alla rete esistente adibita al trasporto di gas naturale di proprietà di SNAM Rete Gas. Il tracciato in progetto, avente lunghezza di circa 3,368 km, si svilupperà nei comuni di Vallefoglia (PU) e Montelabbate (PU).

La realizzazione e l'esercizio sia dell'impianto Green Factory finalizzato alla produzione di biometano e ammendante compostato misto, che del metanodotto per l'allacciamento alla rete Snam Rete Gas sono soggetti ad autorizzazione di competenza regionale ai sensi rispettivamente del DPR 387/2003 e del DPR 327/2001.

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Vallefoglia individua l'area destinata ad ospitare il nuovo impianto come appartenente a zone "D6.a produttive secondarie di nuovo impianto" e costituisce, come nuovo Subcomparto 3, variante urbanistica al Piano di Lottizzazione relativamente al Comparto edificatorio 7T" (vedasi parere com.le prot.15955/2022 ns prot.26879/22)

La realizzazione del nuovo metanodotto, per la parte ricadente nel comune di Vallefoglia, è conforme al PRG ma costituisce anch'essa variante urbanistica rappresentata dall'inserimento del vincolo di inedificabilità posto sulla fascia di rispetto del metanodotto (vedasi parere com.le prot.17803/2022 ns prot.29549/22)

Per la parte ricadente nel comune di Montelabbate, la realizzazione del nuovo metanodotto costituisce anch'essa variante urbanistica rappresentata dall'inserimento del vincolo di inedificabilità posto sulla fascia di rispetto del metanodotto (vedasi parere com.le prot.12969/2022 ns prot.31291/22)

2b) Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

Matrice rifiuti



L'impianto è finalizzato alla gestione dei rifiuti costituiti dalla frazione organica del rifiuto urbano differenziato e delle ramaglie e potature prodotti dalle manutenzioni dei giardini della popolazione provinciale.

L'attività di trattamento rifiuti organici e ligneocellulosici in oggetto si configura ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/06 come operazione **R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche** per una potenzialità massima di trattamento pari a 105.000 ton/anno di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (75.000 t/anno di rifiuti organici provenienti e 30.000 t/anno di rifiuti ligneocellulosici).

Tali rifiuti in ingresso saranno valorizzati essenzialmente attraverso i sotto elencati trattamenti peculiari che permetteranno di ottenere il relativo End of Waste (EoW) :

1. **digestione anaerobica e upgrading del biogas per la produzione di EoW costituito da biometano** (ovvero un combustibile o meglio un biocarburante definito avanzato, in quanto ottenuto dall'utilizzo di materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del Dm 10 ottobre 2014 punto c (Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare). Il suo utilizzo permette di evitare il consumo di combustibili fossili e di conseguenza di ridurre le emissioni di CO₂;
2. **compostaggio aerobico per la produzione di EoW costituito da Ammendante Compostato Misto (ACM)**, da mettere a disposizione per le imprese agricole locali, in linea con i principi dell'economia circolare e delle disposizioni di cui al D.Lgs 75/2010, impiegando le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto.

Il processo produttivo si articola nelle seguenti fasi principali:

- Fase 1 - Ricezione e scarico rifiuti: in questa fase vengono espletate tutte le operazioni amministrative di controllo del rifiuto in ingresso e viene materialmente scaricato il rifiuto in impianto. Se riconducibile a FORSU o altri rifiuti organici putrescibili lo scarico avviene all'interno della bussola di ricezione, per rifiuti ligneocellulosici lo scarico avviene sotto tettoia, limitrofa alla ricezione;
- Fase 2 - Pretrattamento: il rifiuto scaricato viene avviato a recupero, subendo un pretrattamento di triturazione grossolana, deferrizzazione e vagliatura per preparare la miscela (ingestato) da avviare a digestione anaerobica. Il sovrappeso del pretrattamento viene avviato direttamente alla fase aerobica;



- Fase 3 - Digestione anaerobica: in questa fase avviene il trattamento dell'ingestato con produzione di biogas e digestato;
- Fase 4 - Upgrading del biogas: il biogas prodotto in fase di digestione anaerobica viene sottoposto a trattamento per separare il metano dall'off-gas. Il biometano viene immesso nella rete nazionale di trasporto del gas naturale, mentre l'off-gas (essenzialmente CO₂) viene avviato al biofiltro;
- Fase 5 – Miscelazione: la miscela da avviare alla fase aerobica sarà costituita da 4 flussi di materiali:
 - digestato dalla digestione anaerobica;
 - sovrvallo dal pretrattamento iniziale;
 - verde triturato se disponibile;
 - sovrvallo legnoso dalla vagliatura finale.
- Fase 6 - Biossificazione accelerata: terminata la fase di miscelazione, tramite pala gommata, la miscela verrà inserita all'interno delle biocelle per l'igienizzazione e stabilizzazione del materiale. Trattasi di "biossificazione accelerata" in quanto sono più intensi e rapidi i processi degradativi a carico delle componenti organiche maggiormente fermentescibili;
- Fase 7 – Maturazione: terminato il processo di biossificazione accelerata la biocella verrà aperta e la miscela verrà avviata alle successive biocelle destinate alla prima maturazione, I materiali verranno movimentati sempre tramite pala gommata per arrivare, al termine del processo, in prossimità della tramoggia della stazione di raffinazione finale;
- Fase 8 - Vagliatura finale: la vagliatura finale ha lo scopo di selezionare il compost di qualità da altri due output quali il materiale strutturante di ricircolo ed il sovrvallo (Frazione non compostabile), che conterrà pressochè solo plastiche, da portare a smaltimento. Dalla vagliatura finale si prevedono i seguenti flussi:
 - ammendante compostato misto;
 - sovrvallo legnoso di ricircolo;
 - sovrvallo a smaltimento.
- Fase 9 - Deposito ammendante compostato misto: l'ammendante sarà depositato all'interno del capannone dedicato, stoccato su un'area impermeabile. Regolarmente verranno prelevati campioni destinati alle analisi di laboratorio, per le verifiche analitiche dei parametri previsti dal D. Lgs. 75/2010. In caso di rispetto dei limiti, l'ammendante verrà avviato alla commercializzazione. L'eventuale compost fuori specifica potrà essere reintrodotta nel processo, qualora le caratteristiche rilevate ne consentano il recupero, oppure essere avviato a smaltimento.



• Fase 10 - Triturazione rifiuto ligneocellulosico: questa fase viene descritta per ultima, anche se in realtà è una fase iniziale del processo, dal momento che, laddove il rifiuto ligneocellulosico arrivi in impianto senza necessità di riduzione volumetrica, verrà scaricato a seconda delle esigenze di processo, nella zona FORSU o nel capannone strutturante. Nel caso di rifiuti ligneocellulosici non triturati lo scarico avverrà sotto la tettoia posta di fianco alla bussola ricezione. Il materiale verrà sottoposto a riduzione volumetrica, tramite trituratore veloce a martelli, per essere scaricato all'interno del deposito strutturante.

All'interno dell'installazione si produrranno rifiuti derivanti sia dal processo di recupero dei rifiuti che dalle attività di gestione a contorno.

Dal processo di recupero dei rifiuti si produrrà sicuramente materiale non compostabile, acque di processo e rifiuti della deferrizzazione.

Dal trattamento delle acque di viabilità proverranno miscele di olii, mentre dalle attività di manutenzione sono prevedibili olii esausti, stracci e DPI.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto:

TABELLA RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO



Tipologia	EER	Descrizione	Operaz. di recupero	Q.tà (t/a)
FORSU	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3	75.000
	20 03 02	rifiuti dei mercati		
Frazione organica prodotta dal trattamento e preparazione degli alimenti	02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da preparazione alimenti)		
	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da preparazione frutta conserve ecc.)		
	02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		
	02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ind. Lattiero casearia)		
	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ind. dolciaria e panificazione)		
	02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
	02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		
	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (prep. Bevande alcoliche)		
Rifiuti ligneocellulosici (VERDE)	02 01 03	scarti di tessuti vegetali		30.000
	02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura		
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero		
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
	03 03 01	Scarti di corteccia e legno		
	03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		
	20 02 01	rifiuti biodegradabili		
Condizioni particolari	20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		-
	19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		
	19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale		
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		
TOTALE MASSIMO VINCOLANTE RIFIUTI RITIRABILI (t/a)				105.000
<p>Sono ammesse le tipologie di rifiuti identificate dai codici EER 190604 e 190606 esclusivamente come inoculo in fase di avviamento del digestore e/o eventualmente per integrazione in caso di riavvio post-manutenzione allo stesso. In caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, individuato dai codici CER 19 06 04 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.2 procedure applicative DM 2 marzo 2018), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno del digestore, tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.</p>				
<p>L'EER 19 12 07 proverrà esclusivamente dalle operazioni di manutenzione del materiale biofiltrante utilizzato in impianto e potrà essere impiegato solamente nella fase aerobica del processo</p>				

RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti provengono sia da attività connesse con il trattamento dei rifiuti, che da operazioni di manutenzione dei mezzi d'opera, delle attrezzature e delle strutture; l'attività di manutenzione (ad. esempio per i biofiltri) è indispensabile per garantire l'efficienza dei processi e delle prestazioni ambientali dell'impianto. Tutti i rifiuti prodotti sono classificati almeno con cadenza annuale, come previsto dalla normativa di settore (D. Lgs 152/06), tramite un processo di caratterizzazione caso per caso, con descrizione del processo produttivo del rifiuto e del rifiuto stesso. I quantitativi annuali di rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto vengono comunicati alle autorità competenti all'interno della relazione annuale da inviare agli organi competenti entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno precedente, oltre che tramite il MUD. Tutti i movimenti di rifiuti verso l'esterno dell'impianto vengono accompagnati da FIR e registrati nel relativo

14

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



Registro di Carico e Scarico. I rifiuti stoccati in impianto sono dotati di cartelli identificativi completi di apposita etichettatura, con codice EER, descrizione e gli elementi che ne permettono una inequivocabile identificazione anche del processo di produzione del rifiuto. Se trattasi di rifiuto pericoloso la cartellonistica viene integrata con le caratteristiche di pericolo (HP) di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs 152/06. I rifiuti derivanti dal funzionamento di determinate apparecchiature (Upgrading, Torri di lavaggio, manutenzione delle vasche di trattamento delle acque di prima pioggia), aventi codice EER 16 10 02, vengono stoccati in serbatoi ad essi dedicati ed identificati con apposita etichettatura comprensiva della descrizione della loro provenienza. Eventuali lotti di compost fuori specifica, sono riconducibili a situazioni non ordinarie di funzionamento dell'impianto e vengono, di norma, riprocessati. Nei casi in cui tali lotti vengano valutati non idonei al fine del raggiungimento degli standard normativi, si procede al loro allontanamento come Compost Fuori Specifica (EER 19 05 03), avviandoli preferibilmente a recupero (ad es. per copertura discariche). La quantità massima stoccabile di tale rifiuto è considerata pari a 600 ton (circa 800 mc) su una superficie di 200 mq all'interno dell'aria di stoccaggio del compost stesso identificandolo con apposita cartellonistica. Tale rifiuto viene stoccato in area dedicata indicata nella nell'Allegato PMC - Planimetria stoccaggi rifiuti e materie prime come DP8. L'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero avviene nel più breve tempo possibile. I quantitativi di compost fuori specifica eventualmente prodotti e consuntivati annualmente sono comunicati all'Autorità Competente nell'ambito della relazione annuale resa ai sensi della normativa IPPC. Dalla manutenzione del materiale biofiltrante, costituito da materiale tipo "corteccia", in caso di sua sostituzione, il rifiuto (EER 19 12 07) non viene conferito ad impianti esterni ma utilizzato immediatamente nella fase aerobica del processo, ovvero nella produzione di ammendante compostato misto, per cui non sono necessari stoccaggi, al pari delle altre ramaglie derivanti da parchi e giardini. Dalla manutenzione degli scrubber si ha unicamente la produzione di acque di lavaggio; la tecnologia scelta garantisce l'assenza della produzione di fanghi o della necessità di sostituire il materiale riempiente gli scrubber stessi.

Per un elenco puntuale dei rifiuti prodotti, edasi Elaborato 12 "Piano Monitoraggio e controllo" Paragrafo 3.7 - Tabella 35 "Quadro schematico relativo ai controlli effettuati sui rifiuti prodotti" (pagg72-79)

Matrice emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera di tipo convogliato originate dall'impianto saranno afferenti essenzialmente al funzionamento del biofiltro (EC1 ed EC2) ed a quello del cogeneratore (EC3). Nel caso di fermo del cogeneratore o parziale funzionamento, si attiveranno le caldaie di emergenza a servizio della sezione di upgrading (Eem11) e dei digestori (Eem12). In caso di interruzione del

15

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



prelievo di energia elettrica dalla rete si attiveranno i gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio individuati da Eem9 ed Eem10. Tutti gli altri presidi di emergenza (Eem1 fino a Eem8 e da EIG1 a EIG3) sono connessi all'attività dei digestori anaerobici ed alla produzione di biogas e biometano. Le emissioni di tipo non convogliato, dal momento che tutte le attività lavorative si svolgeranno in ambienti chiusi e presidiati, saranno riconducibili essenzialmente a flussi derivanti occasionalmente da n.15 sfiati di alcuni serbatoi presenti in impianto: (sfiato ED1 fino a sfiato ED15).

Matrice scarichi acque reflue

Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) e lo scarico di acque reflue industriali costituite dalla frazione di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti su strade e piazzali (acque di prima pioggia) saranno soggette a pretrattamento e recapito in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia, le acque di dilavamento delle aree verdi e delle coperture degli edifici, che possono ritenersi non contaminate, vengono coltate al fiume Foglia, previo passaggio nel bacino di laminazione. Le acque di processo di norma vengono riutilizzate nell'impianto; quelle che non possono venir riutilizzate e non presentano le caratteristiche idonee allo scarico in pubblica fognatura saranno gestite in regime rifiuti. Alcuni flussi di acque di processo possiedono invece le caratteristiche per essere avviate a scarico in pubblica fognatura e sono pertanto gestite come scarichi industriali.

La gestione dell'impianto prevederà pertanto la presenza di differenti flussi idrici che possono essere distinti in quattro tipologie principali:

- a) **Acque nere domestiche**: tali acque si origineranno dai servizi igienici a servizio del personale operativo, amministrativo e degli ospiti esterni. Dopo essere state trattate in fossa Imhoff e degrassatore, le acque verranno scaricate nella rete fognaria per essere destinate a scarico in pubblica fognatura (Scarico SC2 – Pozzetto di ispezione PC2). Tale scarico, ai sensi della Parte terza del D.Lgs 152/06, è soggetto al preventivo parere all'allaccio in pubblica fognatura da parte del gestore del servizio idrico integrato.
- b) **Acque meteoriche ricadenti sulle coperture** : le acque meteoriche ricadenti sulle coperture verranno raccolte tramite opportuni sistemi di gronde e pluviali per essere avviate a scarico verso il corpo idrico superficiale del Fiume Foglia (Scarico SC1 – Pozzetto di campionamento PC1). Al fine di mantenere invariata la portata delle acque scaricate nel Fiume Foglia verrà realizzato un bacino di laminazione (capacità pari a 2.800 mc) che consentirà di garantire il principio dell'invarianza idraulica. Prima del convogliamento di tali acque meteoriche al bacino di laminazione, è stata



prevista la realizzazione di una vasca (V5) che consentirà l'accumulo di parte di tali acque al fine di poterle utilizzare per irrigazioni, lavaggi, bagnatura biofiltri. Lo scarico SC1 recapitante al fiume Foglia non è assoggettato alla preventiva disciplina autorizzatoria prevista dalla Parte terza del D.Lgs 152/06.

- c) **Acque meteoriche ricadenti sulla viabilità e piazzali:** Tutte le acque meteoriche connesse alla viabilità dei mezzi e ricadenti su strade e piazzali saranno gestite prevedendo raccolta e trattamento della frazione di prima pioggia. La viabilità adibita al transito dei mezzi comporta una superficie scolante di circa 19.045 mq e, considerando 5 mm di altezza di pioggia si ottiene un volume pari a circa 100 mc. Conseguentemente verranno realizzate 2 vasche di prima pioggia (V2.1 e V2.2) della capacità unitaria di 50 mc cadauna. Tramite pendenze, caditoie e griglie, tutte le acque meteoriche dilavanti la viabilità (adibita al solo transito dei mezzi), verranno convogliate verso le vasche di prima pioggia. Dopo aver subito grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, le acque verranno scaricate, nelle 48 ore successive all'evento, in pubblica fognatura che afferisce al depuratore (Scarico SC3 – Pozzetto di campionamento PC3 -1 e PC3 -2 sull'uscita da ogni vasca di prima pioggia), previo passaggio all'impianto di sollevamento. Lo scarico SC3 recapitante in pubblica fognatura e costituito da acque reflue industriali è assoggettato alla preventiva disciplina autorizzatoria prevista dalla Parte terza del D.Lgs 152/06.

Le acque di seconda pioggia vengono by-passate e convogliate verso il sistema di laminazione (Vasca V1) e, previo passaggio nel pozzetto PC1, vengono recapitate in corpo idrico superficiale (Scarico SC1) che, come già detto sopra al punto b), non è assoggettato alla preventiva disciplina autorizzatoria prevista dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06.

- d) **Acque di processo:** Rientrano nella definizione "acque di processo" tutte quelle che si produrranno dal ciclo produttivo. Tutte le acque di processo, in accordo con quanto previsto dalle BAT, saranno raccolte in serbatoi fuori terra da 40 mc, dotati di bacino di contenimento. Le acque che si formeranno nell'area di ricezione saranno raccolte in pozzetto di raccolta e rilanciate verso il serbatoio fuori terra S1 per essere successivamente avviate a digestione anaerobica. Le acque di processo raccolte dalle guardie idrauliche delle biocelle saranno rilanciate all'interno dei serbatoi S4, S5 ed S6 per essere preferenzialmente riutilizzate nell'umidificazione della miscela all'interno delle biocelle o, se in surplus, gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (con successivo avvio ad impianti esterni di trattamento). Le acque derivanti dalle torri di lavaggio verranno raccolte all'interno del serbatoio S2 ed utilizzate preferenzialmente sul digestato. Se in surplus verranno



gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (con successivo avvio ad impianti esterni di trattamento). Le acque in eccesso dall'umidificazione del biofiltro potranno essere raccolte all'interno del serbatoio S3 ed avviate a scarico in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti previsti per recapito in pubblica fognatura di cui alla Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 (Scarico SC3 – Pozzetto di campionamento PC3-3); in caso di mancato rispetto dei suddetti limiti tali acque potranno essere gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (con successivo avvio ad impianti esterni di trattamento).

Dall'impianto di upgrading del biogas proverranno i seguenti differenti flussi idrici:

- le acque derivanti dalla fase di osmosi inversa, finalizzata alla produzione di acqua demineralizzata, dopo accumulo nel serbatoio S8, potranno essere recapitate in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti previsti per recapito in pubblica fognatura di cui alla Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 (Scarico SC3 – Pozzetto di campionamento PC3 -4); in caso di mancato rispetto dei suddetti limiti tali acque potranno essere gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (avvio ad impianti esterni di trattamento);
- le acque derivanti dal pretrattamento del biogas saranno raccolte nel serbatoio S7 e gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (con successivo avvio ad impianti esterni di trattamento);
- le acque derivanti dal raffreddamento del biogas (condense) saranno raccolte nel serbatoio S9 e gestite in regime rifiuti attribuendo il CER 16 10 02 (con successivo avvio ad impianti esterni di trattamento).

2c) Valutazioni delle caratteristiche dell'impianto alla luce della normativa in materia di Rischio di Incidente Rilevante

Con riferimento all'elaborato denominato "Relazione tecnica" Capitolo G, datato 30/04/2021 ed allegato all'istanza, le sostanze pericolose presenti nell'impianto, oggetto delle presenti valutazioni sono le seguenti: olio idraulico (qtà max detenibile in impianto 1t) , olio motore (qtà max detenibile in impianto 1t), gasolio (qtà max detenibile in impianto 9) e acido solforico 50% (qtà max detenibile in impianto 4t), le quali risultano rientranti nell'Allegato 1 parte 1 e parte 2 del D.Lgs 105/2015 (Seveso III).

L'impianto non è assoggettato al D. Lgs. 105/2015 (Seveso III) sia nel rispetto dei quantitativi al di sotto delle soglie indicate (soglia inferiore), che nel rispetto della regola della sommatoria descritta al punto 4 dell'Allegato1 del D.Lgs. 105/2015.

Pertanto, non corre l'obbligo dell'invio del modulo di notifica di cui all'allegato 5 del D.lgs.105/2015.



2d) Valutazioni riguardanti l'obbligo della redazione della Relazione di riferimento

Si richiama l'elaborato Scheda H-Allegato H7 denominato "Verifica obbligo redazione Relazione di Riferimento", presentato dalla ditta in adempimento all'art. 29-ter del D. Lgs 152/06 e redatto secondo le modalità stabilite dal DM 95/2019 "Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Modalità per redigere la relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs 152/06", e si ritiene di dividerne i contenuti. Da tale elaborato risulta che la ditta ha condotto una verifica, basata sui criteri identificati dal D.M. 95/2019, riferita alle sostanze pericolose pertinenti utilizzate, prodotte e rilasciate presso l'impianto in progetto sito in località Talacchio, nel Comune di Vallefoglia (PU), così come definite dal Regolamento CE 1272/2008. La disamina ha portato a rilevare una situazione complessiva ed anche di dettaglio tale per cui le caratteristiche strutturali e le semplici misure tecniche e gestionali che verranno adottate saranno in grado di prevenire efficacemente il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Dall'analisi condotta emerge che non sussiste il rischio di contaminazione sia in fase di gestione ordinaria che in fase di gestione straordinaria. Il Gestore ritiene che tale sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, e che quindi non debba procedere alla redazione della Relazione di Riferimento. Qualora si dovessero verificare modificazioni al ciclo produttivo tali da interferire con i criteri dettati dal D.M. 95/2019, la Ditta dovrà provvedere ad inviare preventivamente alla scrivente Autorità competente un aggiornamento della verifica dell'obbligo della redazione della Relazione di Riferimento.

3) CONTRODEDUZIONI

Evidenziate le seguenti specifiche osservazioni e precisazioni, di cui alla nota acquisita agli atti con prot. n. del 31241/2022, con le quali "DIVERSAMENTE" (Associazione per la tutela e la Valorizzazione della Vallata del Foglia) ha manifestato il proprio dissenso rispetto all'istanza progettuale presentata dalla ditta:

1) mancata qualificazione tecnica e amministrativa di industria insalubre di 1° classe.

SI CONTRO – DEDUCE QUANTO SEGUE: Si premette, che il concetto di insalubrità, la cui primaria fonte del diritto scaturisce dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e dal connesso elenco di cui al Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, poggia sul concetto espresso all'articolo 216, il quale identifica le industrie insalubri nelle "manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti" e che "sono indicate in un elenco diviso in due classi". Da una attenta lettura dell'articolo richiamato, emerge la necessità di giungere, oggi, ad una interpretazione di *carattere evolutivo*, ovvero ad una identificazione della

19

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



cosiddetta attività insalubre, lontana dal mero criterio "tabellare", bensì alla natura intrinseca dell'attività in questione, capace cioè di prospettarsi concretamente rispetto alla matrice ambientale circostante. Nella fattispecie di che trattasi, *l'Allegato (parte I) - Industrie di 1° classe*, riconduce alle stesse, *sic et simpliciter* (voce 100) le manifatture connotate da una generica vicinanza al mondo dei "Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti dei depurazione". Occorre oggi trascendere dall'applicazione della sola suddetta definizione (peraltro estremamente generica ed impropria rispetto all'attualità dei tempi e comunque inserita nel contesto di una legislazione meno raffinata e di un assetto produttivo legato ad una società *culturalmente pre – industriale*). Soccorre in tal senso la stessa giurisprudenza che, con riferimento alla sentenza T.A.R. della Toscana – n° 947/2006 REG. SEN, ha disposto quanto segue: "*Il Comune, ai sensi dell'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, è tenuto a verificare la nocività dell'impianto di un'impresa definita insalubre, in concreto e non in astratto, con la specifica valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall'interessato*". Né potrebbe essere altrimenti dato che una stessa industria o manifattura quando risulti addirittura inserita nella prima classe "*può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato*" (articolo 216 del testo Unico). E' pertanto necessario riferirsi all'azione tecnico – scientifica della stessa ASUR locale in grado di suffragare sostanzialmente quanto appare già formalmente palese, viste le modalità lavorative e operative messe in atto dall'azienda in esame.

Vale, a questo proposito, quanto affermato dalla Sezione I del Consiglio di Stato nel parere n. 2534 del 25/09/2019 che ha ritenuto "*condivisibili le indicazioni in tal senso provenienti dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, richiamate nella richiesta di parere (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612), secondo le quali il Comune non possiede né strumenti, né competenze per accertare "in proprio" le condizioni sanitarie di una industria insalubre ed è tenuto ad attenersi alle prescrizioni dell'autorità sanitaria, pena lo stravolgimento dell'ordine delle competenze*".

Per questo motivo, dalla lettura del suddetto articolo che si coniuga a quanto espresso al comma 6 dell'articolo 29 – quater, si evince che le osservazioni espresse dalla massima autorità sanitaria a livello municipale debbano risolversi, nel contesto del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in un ben definito ausilio di carattere impiantistico ed pertanto nell'ambito dell'art. 29 – quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6, che il Sindaco si esprime mediante precise prescrizioni esclusivamente finalizzate al miglioramento e all'ottimizzazione dell'impianto soggetto ad AIA (6. *Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 . etc.....*), concorrendo in questo modo alla vera qualificazione tecnica e amministrativa di una industria insalubre, alla

20

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



luce cioè di un procedimento più esteso e complesso che la ricomprende, sottraendosi così alla mera applicazione del Regio Decreto n° 1265/1934 il quale, isolato, non potrebbe concorrere ad una piena verifica della qualità dell'impianto stesso. Si esprime in tal senso, lo stesso citato Regio Decreto 1265/1934 il quale, all'articolo 217, enuncia: *“Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”*. Per questo motivo, l'appello dei controdeducanti all'applicazione del comma 6 di cui all'articolo 216 del Regio Decreto n° 1265/43 (*Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele*), appare incongruo e non in linea con la *ratio* della norma rappresentata dal procedimento di autorizzazione integrata ambientale, il quale presuppone lo scioglimento di istanze originariamente separate o autonome, nel contesto di un procedimento più esteso e complesso, che tutto include, in nome del principio di efficienza ed economicità al quale si informa la pubblica amministrazione, a sua volta incastonato nell'ambito delle fasi procedurali costituite dall'applicazione della Parte Seconda di cui al Decreto n° 152/2006 ove concorrono in una suprema sintesi armonizzatrice l'articolo 27 – bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del Titolo III e i principi di cui al successivo Titolo III – bis del decreto medesimo. Si consideri, inoltre, che il sindaco mantiene comunque la possibilità di intervenire *ab origine*, in seno alla conferenza dei servizi, in considerazione anche della stessa giurisprudenza (Parere n° 2534 del 30 settembre 2019 emesso dal Consiglio di Stato in relazione alle opposizioni pervenute ai sensi dell'art. 14 – quinquies della Legge n° 241/1990 da parte di amministrazioni comunali chiamate a vario titolo ad esprimersi in seno alle conferenze dei servizi), la quale ha chiarito, con precipuo riferimento all'articolo 29 – quater del Decreto Legislativo n° 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), nel combinato disposto con gli artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quale sia la reale posizione del Comune in seno alla conferenza dei servizi preordinata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questa posizione del Comune appare inoltre caratterizzata da elementi fortemente costruttivi in seno al compiuto procedimento, previsti (comma 6 dell'art. 29 – quater) in merito all'acquisizione delle sue osservazioni proprio nell'ambito della conferenza dei servizi inserite in essa quali *“prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265”* unitamente allo specifico intervento del sindaco (comma 7) : *“in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui*

21

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29 - octies";

- l'esame afferente al Parere n° 2534 del 30 settembre 2019 emesso dal Consiglio di Stato, ha posto in evidenza come lo stesso articolo 19 del TUEL chiarisca che le funzioni amministrative esercitate dai Comuni siano vevoli, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Da ultimo peraltro il TAR Marche con Sentenza n.238 del 15/04/2023 afferente ad impianto similare ha ben chiarito (pag.60):

... "Le norme del T.U.L.S. vanno invece intese nel senso che il Comune (il quale nella conferenza di servizi non deve necessariamente essere rappresentato dal Sindaco) partecipa alla conferenza con pari dignità rispetto a tutte le altre amministrazioni coinvolte - e dunque può esprimere il proprio parere favorevole o sfavorevole, può suggerire le modifiche progettuali idonee a rendere l'impianto meno impattante, e così via - mentre il Sindaco può impartire le prescrizioni relative alla fase realizzativa e gestionale dell'impianto, ovviamente sul presupposto che l'impianto è autorizzato. Quindi l'art. 216, sesto capoverso del T.U.L.S., va interpretato in senso "evolutivo" nella parte in cui esso prevede che il podestà (oggi il Sindaco) può vietare l'insediamento di un'industria insalubre (perché l'autorizzazione va rilasciata o negata, alla luce degli esiti della conferenza di servizi, da altre autorità), mentre va interpretato nel senso "consolidato" nella parte in cui prescrive che il podestà (oggi il Sindaco) può subordinare l'installazione dell'industria insalubre "...a determinate cautele...". Va tuttavia evidenziato, come già anticipato, che il Sindaco non può né sostituirsi alle autorità tecniche che ope legis intervengono nella conferenza di servizi (in primis A.R.P.A. e A.S.L./A.S.U.R., ma anche Vigili del Fuoco), né adottare prescrizioni che hanno il sostanziale effetto di impedire la realizzazione dell'impianto. Si deve poi considerare che la gran parte delle prescrizioni possono essere suggerite dal Comune (e quindi indirettamente dal Sindaco) già nel corso della conferenza di servizi, ma il loro recepimento nell'A.I.A. non è automatico, dovendo le stesse essere coordinate con quelle impartite dalle altre amministrazioni interessate."..

Ferme le considerazioni sopracitate nella fattispecie procedimentale in oggetto, va dato atto che il Sindaco di Vallefoglia con nota prot. 20000/2021, acquisita agli atti con prot.30852/2021, anche per gli aspetti igienico-sanitari oltre che ambientali ha fatto rinvio alle valutazioni degli organi tecnici. Nella fattispecie la AST con parere prot. 87833/21, registrato agli atti con prot.31950/2021 e successivamente confermato con pareri prot.56404/2022 e prot.85160/2022 registrati agli atti rispettivamente con prot.22518/2022 e prot.33538/2022, ha espresso parere favorevole ai fini igienico sanitari



Sempre nel contesto della “ mancata qualificazione tecnica di industria insalubre di 1° classe”, con precipuo riferimento alla parte in cui i controdeducenti osservano quanto segue (pagina 12 di 30): a) “la presenza di altri impianti di trattamento quali una discarica e un TMB (.....) e due impianti di Biomasse a Talacchio, del depuratore per acque reflue industriali (...), costituisce un elemento per procedere alla VIA cumulativa” SI CONTRO – DEDUCE QUANTO SEGUE: Le osservazioni dei controdeducenti appaiono, in questo passaggio, *speciose e, conseguentemente, incongrue*, in quanto afferiscono ad una realtà tecnico – industriale per certi aspetti storicamente radicata sul territorio ma soprattutto composita e distribuita su di uno spazio territoriale esteso, ove non si ravvisano elementi tali da giustificare l’insorgenza di impatti ambientali mossi da paaventati effetti cumulativi. Questo per tre motivi: 1) l’accostamento tra loro, di realtà impiantistiche diverse per vocazione e necessarietà (si veda l’impianto di pubblica utilità rappresentato da un depuratore per acque reflue ed industriali nonché la presenza di una discarica strategica in linea con i più avanzati criteri costruttivi e gestionali); 2) l’utilità ambientale di tutti gli impianti identificati, in quanto ispirati, nelle loro fasi di esercizio, all’applicazione dei moderni principi di difesa e tutela ambientale ulteriormente rappresentati dalla stessa *Economia Circolare*, all’interno della quale sia l’impianto di TMB, sia l’impianto di trattamento delle biomasse testimoniano della loro vocazione alla *riutilizzo di materie* in luogo della loro dissipazione, quest’ultima ascrivibile ai più lontani e desueti precetti dell’Economia Lineare); 3) l’avvenuta applicazione delle prescrizioni e/o previsioni, in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale, attinenti ai distinti impianti citati dai controdeducenti, impianti che sono oltretutto in linea con i più avanzati criteri costruttivi e gestionali, rappresentati dalle normative ambientali concepite per tali settori.

2) “Carenza di elementi tecnici per la qualificazione dell’attività da insediare e per la definizione delle conseguenti procedure amministrative da attivare”, con particolare riferimento al seguente passaggio: “ Dalla documentazione allegata all’istanza in argomento non si riscontrano elementi tecnici per definire se ricorra o meno la fattispecie di impianto di produzione di energia – impianto di produzione di biometano.

SI CONTRO - DEDUCE QUANTO SEGUE:

La realizzazione dell’impianto di gestione anaerobica – aerobica di che trattasi, risultando inserita nel contesto del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n° 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) si collega al comma 7, dell’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative) il quale così si esprime: “*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli*

23

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, con ciò caratterizzandosi per costituire un elemento fortemente rappresentativo dell’economia circolare tendente alla minimizzazione delle azioni di spreco, tipiche queste ultime dell’economia lineare di natura dissipativa. In relazione a quanto premesso si tenga conto del seguente passaggio, estratto dal PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI il quale, con riferimento al trattamento della frazione organica e alla digestione anaerobica, così si esprime (mettendo in luce l’intrinseca utilità di siffatti impianti): “Nei processi ad umido il rifiuto di partenza viene opportunamente pretrattato così da rimuovere elementi estranei (plastiche, inerti, corpi grossolani) e quindi diluito e miscelato con acqua (è possibile un parziale ricircolo dell’effluente del reattore) così da ottenere una miscela omogenea con tenore in solidi totali inferiore al 10%. Un problema connesso con i processi ad umido è la possibilità di verificarsi di corto circuitazioni; il flusso di materiale entrante, non perfettamente miscelato con il materiale già presente nel reattore, fuoriesce con tempi di ritenzione ridotti rispetto a quelli previsti. Ciò, oltre a determinare una minore degradazione del substrato trattato e quindi una minore produzione di biogas, può determinare problemi di igienizzazione dei fanghi effluenti. Per tale motivo talvolta è previsto uno step di pastorizzazione dell’effluente dal reattore di digestione”.

La tecnologia anaerobica offre un incontestabile e superiore grado di raffinatezza del materiale lavorato, prima della successiva destinazione alla tramutazione in compost di qualità. Oltre a ciò, sulla base dell’esperienza territoriale sin qui consumatasi, i processi in questione avvengono, a differenza del compostaggio aerobico classico, all’interno di spazi e volumi confinati e protetti, i quali garantiscono, a differenza dei primi, la neutralizzazione delle prevedibili manifestazioni odorogene, che hanno sin qui rappresentato un oggettivo elemento di contestazione da parte delle comunità umane che, in diversi contesti, hanno sofferto tali impatti a causa della incontrollata veicolabilità di tali sostanze.

Sempre con riferimento alla contro – deduzione di cui al punto 2 (Carenza di elementi tecnici per la qualificazione dell’attività da insediare e per la definizione delle conseguenti procedure amministrative da attivare) e con particolare attenzione al seguente passaggio: “dalla documentazione allegata all’istanza in argomento non si riscontrano elementi tecnici per definire se ricorra o meno la fattispecie di impianto di produzione di energia – impianto di produzione di biometano ” SI CONTRO -

DEDUCE QUANTO SEGUE: da un punto di vista strettamente teorico se per *energia* si intende la capacità di alterare lo stato di equilibrio di una porzione dell’universo governata dai ben noti principi della termodinamica, concretamente calati all’interno dello stesso Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n° 387 è questo stesso decreto che, tra le proprie finalità, promuove un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario (art. 1 – finalità). Valga

24

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



a tale proposito l'articolo 2 (definizioni) che contempla tra le *fonti energetiche rinnovabili* o *fonti rinnovabili*, le stesse *"biomasse"* che costituiscono a loro volta il cuore del progetto esaminato in ambito PAUR.

Sempre con riferimento alla suddetta contro – deduzione di cui al punto 2) (Carenza di elementi tecnici per la qualificazione dell'attività da insediare e per la definizione delle conseguenti procedure amministrative da attivare), e con particolare attenzione al seguente passaggio: *"Va rilevato che le suddette attività hanno tutte rilevanza economica e pertanto al fine di individuare quale sia quella prevalente occorre che il progetto sia integrato con un quadro economico finanziario che renda dettagliatamente conto dell'attività prevalente che viene insediata"* SI CONTRO - DEDUCE INOLTRE QUANTO SEGUE: la pretesa da parte dei contro - deducenti di accedere ad un *"piano economico ovvero economico – finanziario"* che renda dettagliatamente conto dell'attività prevalente che viene insediata" appare non congrua e si oppongono le seguenti due motivazioni: la prima ascrivibile alla stessa Carta Costituzionale, la seconda alla normativa tecnica di settore, rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. L'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 41 così recita : *"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente"*. La libertà d'impresa che, non a caso, coincide con l'iniziativa economica presuppone che i risultati economici stessi e quindi gli stessi piani economico – finanziari che sono alla loro base, siano esclusivo appannaggio dei soggetti (in questo caso privati) che risultano responsabili della propria attività, senza che questi debbano palesare le proprie scelte economiche ed i conseguenti investimenti, quasi che questi ultimi possano assurgere ad una vera e propria giustificazione ad esistere. L'attenzione all'utilità sociale alla salute ed all'ambiente, invocati dal legislatore costituzionale nel richiamato articolo 41, ben si coniugano, nella nostra fattispecie, alle disposizioni generali della Parte Seconda del Decreto n° 152/2006 con precipuo riferimento ai contenuti dell'articolo 29 – ter (Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale) il quale focalizza analiticamente la propria attenzione sulle garanzie squisitamente tecniche dei nuovi impianti senza fare alcun riferimento agli aspetti economico – finanziari che infatti non trovano alcun riscontro nel contesto della citata norma. A *fortiori ratione* subentra lo stesso articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale attribuisce all'autorità competente, compiti di carattere ispettivo con precipua attenzione all'adozione e successivo uso delle BAT , nonché alle fasi di controllo, senza invocare in alcun modo l'elaborazione di piani economico – finanziari che debbano garantire, da parte del gestore, la tutela della ambiente e delle matrici ambientali interessate dalla vita dell'impianto.



4) ITER DEL PROCEDIMENTO

Il presente documento istruttorio si inserisce nel contesto dell'articolo 27 bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento al comma 1 (*Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti*).

Nella fattispecie, il documento istruttorio costituisce il presupposto per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attinente ad un impianto di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici (FORSU e altri) e delle ramaglie e potature per la produzione di biometano da immettere in rete e ammendante compostato misto (ACM) da impiegare in agricoltura. Questa specifica Autorizzazione Integrata Ambientale risulta inoltre classificata, da un punto di vista strettamente tipologico, nell'elenco di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006 con puntuale riferimento al punto 5 (Gestione dei rifiuti), connotandone pertanto la complessità impiantistica, che permarrà nel contesto del suo esercizio una volta esaurite positivamente le richieste più estese e dilatate facenti capo alle analisi di matrice, specificatamente connesse al rilascio del contestuale provvedimento di VIA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, oltre a rappresentare una delle autorizzazioni incorporate nell'ambito del predetto "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*", di cui al richiamato articolo 27 bis, costituisce altresì un provvedimento amministrativo autonomo, in virtù dei contenuti riportati al comma 9 del medesimo articolo, secondo il quale: "*Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattordicies. (...)*" avendo con ciò, il legislatore, non solamente incardinato tale Autorizzazione Integrata Ambientale nell'assetto più generale rappresentato dal PAU, bensì statuito la durata dell'AIA medesima, nel più specifico e prevalente contesto degli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattordieces, i quali prevedono puntuali procedure di rinnovo e riesame, afferenti a un impianto complesso che, nel corso del suo prossimo esercizio, risulterà prevalentemente regolamentato, monitorato e controllato secondo i più

26

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



puntuali dettami della legislazione in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, la quale potrà così garantire la buona conduzione impiantistica, in osservanza al citato “*Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale*”, ex articolo 29 decies del Testo Unico Ambientale.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 11 dell’articolo 29 quater “Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, stabilisce quanto segue: “*Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane*”, e prevede pertanto la sostituzione delle seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D. Lgs 152/2006).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D. Lgs. 152/2006), costituente variante urbanistica e comportante il riconoscimento del carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto approvato;

- l’Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sopra elencata ed incorporata nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’articolo 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, oltre a costituire variante urbanistica e comportare carattere di pubblica utilità, sostituisce a sua volta a ogni effetto tutti i: “*visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali...*”, ed in particolare i seguenti titoli autorizzatori:

- a) il permesso di costruire ex DPR 380 del 06/06/2001;
- b) il nulla osta alle emissioni acustiche di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

La suddetta Autorizzazione, con riferimento specifico all’impianto in oggetto e opere connesse, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.208 comma 6 del Dlgs 152/06:

- a) variante allo strumento urbanistico del Comune di Vallefoglia, in merito alla realizzazione del nuovo impianto e del metanodotto (vedasi parere comunale prot.15955/2022 assunto agli atti con prot. 26879/2022, integrato dal parere prot. 17803/22 assunto agli atti con prot.29549/2022);



b) variante allo strumento urbanistico del Comune di Montelabbate, in merito alla realizzazione del metanodotto (vedasi parere comunale prot.12969/2022 assunto agli atti con prot.31291/2022);

e produce effetto di titolo abilitativo edilizio ai sensi della parte prima, titolo II, Capo II del DPR 6 giugno 2001, n.380.

La sostituzione del titolo edilizio fa comunque salva la competenza dei comuni di Vallefoglia e Montelabbate in merito alla vigilanza sulla conformità delle opere autorizzate ai sensi della parte prima, Titolo IV del DPR 380/2001 e al controllo sugli adempimenti preventivi e successivi a carico della ditta, correlati all'inizio e all'ultimazione dei lavori edilizi, compresi quelli relativi al rispetto della normativa sismica e al versamento, a favore dei Comuni medesimi, del contributo per il rilascio del permesso di costruire, qualora dovuto. L'effetto di variante urbanistica ex lege è peraltro confermato espressamente nell'ambito della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, come quello in esame, dall'art.7, comma 1 della L.R. n.11/2019 (recante *"Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"*) laddove si statuisce che *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a progetti la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante allo strumento urbanistico dà atto di tale variante."*

Con riferimento all'impatto acustico, il gestore, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, del DPR 227/2011 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, ha presentato la Relazione Previsionale di impatto acustico (Volume 2 Elaborato 7 *"Studio previsionale di impatto acustico"* datata 30/04/2021). Il Comune peraltro, nel parere prot.15955/2022 ns prot.26879/2022 ha dichiarato *"...non può che prendere atto e fare proprie le risultanze che scaturiranno dalle approfondite analisi che Regione Marche, Provincia, ARPAM ed ASUR e tutti gli altri SCA coinvolti effettueranno sulla documentazione prodotta. Si ritiene in ogni caso che particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di gestione dell'impianto, prevedendo opportune misure di monitoraggio al fine di controllare che vi sia sempre conformità tra i risultati ottenuti e quelli previsti in progetto per le varie matrici ambientali"*.

In merito a quanto dichiarato dal Comune si prende atto del seguente parere sul PMC reso da ARPAM con prot.32601/2021 in relazione alla matrice impatto acustico, acquisito agli atti con prot.30862/21:

... "Per la componente rumore, si ritiene idonea la proposta di monitoraggio. ...La prima campagna di misure dovrebbe essere eseguita con misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico, in particolare presso il recettore indicato nella relazione come "recettore S" e le valutazioni riportate in apposita relazione di impatto acustico"...



integrato dal seguente parere prot.11542/2022 acquisito agli atti con prot 12050/22:

...”**Matrice rumore** In riferimento al contributo in ambito AIA, relativo alla valutazione sul Piano di Monitoraggio e Controllo, si conferma il parere precedentemente espresso con nota prot. ARPAM 32601/2021 con la seguente precisazione...effettuare il monitoraggio acustico una volta avviato l’impianto, entro un anno dalla data di entrata in esercizio e, successivamente, in seguito ad eventuali modifiche impiantistiche che possano coinvolgere sorgenti sonore o, qualora non intervenissero modifiche, il monitoraggio sarà ripetuto con frequenza quinquennale e comunque in occasione di rinnovo dell’autorizzazione.”

Tali indicazioni relative alla componente rumore sono state confermate da ARPAM nei successivi pareri resi a seguito dell’accertato recepimento nel PMC delle indicazioni date.

VISTI:

- l’istanza presentata dalla ditta Green Factory, registrata agli atti con prott. 16126-16134-16138-16438/2021, relativa al progetto di impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano e ammendante compostato misto in variante urbanistica e finalizzata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio (PAU) ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs 152/06;
- le successive integrazioni registrate agli atti con prott.24816/2021, 25064/2021, 2974/2022 , 14887/2022; 28579/2022, 32977/2022;

RICHIAMATI:

- la 1^ CDS tenutasi in data 29/06/2022 e relativo verbale prot.26496/2022 trasmesso con nota prot.27730/2022;
- la 2^CDS tenutasi in data 13/09/2022 e relativo verbale prot.32443/2022 trasmesso con nota prot.32510/2022;

RICHIAMATI i seguenti contributi:

1) contributi tecnici ARPAM espressi ai sensi del D.Lgs 152/06 art.29 quater comma 6 in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo ed assunti agli atti con i protocolli di seguito elencati: 30862/2021, 12050/2021, 21673/2022, 31214/2022, 36663/2022 e 7855/2023, tramite i quali il Dipartimento ARPAM, relativamente ai diversi aspetti inseriti nel Piano, ha verificato il recepimento da parte del Piano medesimo delle osservazioni ed integrazioni richieste da ARPAM nel corso del procedimento ;

29

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



2) contributo di carattere igienico-sanitario espresso dal Sindaco di Vallefoglia con prot.20000/2021 ai sensi del D.Lgs 152/06 art.29 quater comma 6 ed acquisito agli atti con prot.30852/2021, dal quale non sono emersi elementi di rilievo che abbiano ricadute nell'ambito del suddetto settore igienico-sanitario, contributo comunale peraltro suffragato dal parere igienico-sanitario reso da AST avente prot.87833/21 e registrato agli atti con prot.31950/2021, successivamente confermato con pareri prot.56404/2022 e prot.85160/2022 registrati agli atti rispettivamente con prot.22518/2022 e prot.33538/2022

VISTA la 3^ CDS conclusiva tenutasi in data 16/03/2023 e relativo verbale prot. 11102/2023 trasmesso con nota prot.11490/2023 dal quale risulta la conclusione favorevole al rilascio del PAU, comprensiva anche del parere favorevole espresso dal sottoscritto nel corso della conferenza medesima;

VISTE le controdeduzioni così come argomentate al Capitolo 3 "Controdeduzioni" del presente documento istruttorio;

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del presente contributo, all'esito dell'istruttoria, il Servizio Ambiente

ESPRIME

parere favorevole al rilascio, dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto di trattamento integrato anaerobico e aerobico, per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

QUADRO PRESCRITTIVO

Le PRESCRIZIONI inserite nell'autorizzazione risultano costituite da PRESCRIZIONI GENERALI, applicate in conformità alle prescrizioni derivanti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (con precipuo riferimento alla Parte Seconda e Quarta) e PRESCRIZIONI SPECIFICHE. Le richiamate PRESCRIZIONI GENERALI contengono, inoltre, le disposizioni riportate nel documento denominato PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) che costituisce a sua volta il principale strumento diagnostico relativo alle interazioni con l'ambiente, ad opera dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio con produzione di metano.

Considerati, pertanto,

30

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



- l'articolo 29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 11. *“Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.”*

- l'articolo 213. Autorizzazioni integrate ambientali: 1. *“Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.”*

- l'ALLEGATO IX. (Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: **1.** Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto). **2.** Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza). **3.** Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) (...) etc.”

- si adottano le seguenti

PRESCRIZIONI GENERALI

1) Se non diversamente specificato nella presente autorizzazione, gli autocontrolli devono riferirsi alla normativa principale di riferimento ovvero all'articolo 29 decies *“Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”*, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

2) per ogni problema conseguente al verificarsi di eventi emergenziali connessi con la gestione del sito, deve esserne data immediata comunicazione alle Autorità Competenti con precipuo riferimento alla Provincia ed Comune territoriale di competenza;

3) le condizioni generali testé esposte, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, mentre gli allegati al presente documento, rappresentano condizioni specifiche ed articolate alle quali l'Ente gestore deve adeguarsi secondo tempi e modalità stabiliti, garantendo così l'adesione formale e sostanziale di tutti

31

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



gli elementi progettuali e gestionali (ovvero d'esercizio) alle prescrizioni inserite negli allegati medesimi, i quali contemperano le disposizioni più generali del Decreto Legislativo 152/2006;

4) il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, **secondo i dettami di cui al comma 5 dell'articolo 29 – decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) del Decreto Legislativo n° 152/2006;**

5) se in seguito ad una rottura verificatasi all'interno dell'impianto ovvero per un'opera di manutenzione o comunque per qualsiasi altra causa che determini un *fermo impianto* oltre le 24 ore, è fatto obbligo di comunicazione all'organo competente (la Provincia) dell'accaduto e degli atti messi in opera per il ripristino nel più breve tempo possibile;

6) Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Green Factory S.r.L.* al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art. 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. **deve osservare**, tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali;

7) nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Green Factory S.r.L.* al fine di garantire, inoltre, l'attuazione dei principi ex art. 6, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. attinenti alla corretta applicazione dei criteri gestionali riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, **deve applicare i seguenti criteri generali:** a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

8) Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Green Factory S.r.L.* dovrà rispettare le disposizioni ex art. 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti), del Codice Ambiente;



9) con precipua attenzione alla fase di conferimento dei rifiuti la *Ditta Green Factory S.r.L.* deve garantire che il rifiuto conferito sia tra quelli previsti in autorizzazione e che l'accettazione del medesimo nell'ambito impiantistico sia preceduto da apposita classificazione mediante analisi di laboratori atta e determinare la corrispondenza con il codice EER ed il contestuale rispetto dei parametri chimico – fisici di riferimento;

10) con pari osservanza alla normativa di settore vigente, la Ditta Green Factory deve applicare integralmente le disposizioni in materia di E.o.W. contenute all'articolo 184 – ter (cessazione della qualifica di rifiuto) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ovvero le seguenti prescrizioni: *“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”*;

11) l'attività di compostaggio, configurandosi come un processo volto a soddisfare il compimento stesso della fase di E.o.W. (End of Waste) deve provvedere all'integrale recupero del rifiuto attraverso la fase R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), allegato C della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per giungere alla produzione finale di ammendante compostato misto come fertilizzante, secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo n° 75 del 2010;

12) il provvedimento di AIA ha validità 10 (dieci) anni a decorrere, ai sensi dell'art. 14-quater c. 4 della L. 241/1990, dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza per il rilascio del PAU in cui è ricompreso. Ai sensi dell'art. 29 – octies del D. Lgs. 152/2006 l'Autorità competente, *mediante l'istituto del riesame*, provvederà a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;

13) Il presente provvedimento risulterà inoltre soggetto al suddetto riesame anche in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014 e alle ulteriori sue disposizioni contemplate nell'Allegato “B” (Indirizzi per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale), capitolo 2 (la nuova durata dell'AIA). Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio



dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale. Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006;

14) Il provvedimento di AIA, ricompreso nel PAUR, sarà **comunque** riesaminato trascorsi dieci anni a decorrere dalla data di comunicazione del PAU. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 29-octies c. 5, entro tale termine, il gestore dovrà presentare al Servizio Ambiente della Provincia, quale autorità competente, apposita domanda, corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

15) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e dell'Allegato 1 della DGRM 1547/2009, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto, corredate dalla necessaria documentazione, nonché, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

16) secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 art.29-decies, il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'Autorità competente;

17) a far data dall'invio della comunicazione di cui al sopracitato pto 16), il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché al Dipartimento provinciale ARPAM, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa;

18) il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, qualora si verifichi la fattispecie, il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone un'esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto a una situazione di conformità. L'inosservanza degli adempimenti sopra esposti comporta l'applicazione dell'articolo 29 – quattordices del D.Lgs 152/2006;

19) resta inteso che, ai sensi dell'art.27-bis, comma 9 del Codice Ambiente, la vigilanza edilizia sull'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di che trattasi compete al Comune di Vallefoglia (PU) e al comune di Montelabbate (PU) ai sensi dell'art. 27 e ss. del Testo Unico dell'Edilizia di cui al DPR n.380 del 2001.

20) Applicazione delle BAT

34

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



Con riferimento alle BAT applicabili ed applicate all'impianto in questione si allega, quale parte integrante al presente documento, l'elaborato denominato "ALLEGATO 2 Stato di applicazione delle BAT", così come estrapolato dall'Elaborato 1 (TB01PUAA00DTRT01.00) denominato "Relazione tecnica" Capitolo I, datato 30/04/2021 ed allegato all'istanza.

Come previsto anche dall'art. 14 comma 3 della Direttiva 2010/75/UE, le migliori tecniche disponibili ovvero le BAT (Best Available Techniques) sono il punto di riferimento per la fissazione delle condizioni delle autorizzazioni per le attività sottoposte alla direttiva medesima.

Le suddette BAT si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:

- "5.3. b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: i) trattamento biologico....";

e conseguentemente risultano applicabili all'impianto in oggetto del presente procedimento.

Le BAT di riferimento per l'attività di trattamento dei rifiuti svolta presso l'impianto oggetto della presente istanza autorizzativa sono quelle di cui alla Decisione Commissione UE 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'art. 29-bis del D. Lgs. 152/06, al comma 2-bis, cita la possibilità di utilizzare Decreti Ministeriali, da aggiornare entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea. Decorso tale termine i decreti emanati assumono una mera valenza informativa (comma 2-bis).

Allo stato attuale dunque il DM 29/01/2007, che approvava le precedenti "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC 5 relativa alla gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico), assume una pura valenza informativa.

In tale ottica, per meglio fare comprendere le motivazioni a monte di determinate scelte, la ditta ha optato di citare anche le linee guida del 2007, che in relazione a certi aspetti esplicitavano maggiore dettaglio.

In particolare, nell'Elaborato 1 – "Relazione tecnica" sopra citato, nel paragrafo "D.3.2 Fase 1 - Ricezione e scarico rifiuti" vengono appunto richiamate le BAT del 2007 (DM 29/01/2007) per chiarire il vantaggio dell'immediato avvio del rifiuto organico putrescibile alle fasi successive, come soluzione scelta dal proponente.



La BAT in questione cita: “Data la elevata fermentescibilità, il substrato principale non può essere di norma stoccato, se non per il tempo necessario alla sistemazione dello stesso nella sezione di compostaggio”.

Nelle BAT attuali (Decisione Commissione UE 2018/1147/UE) questo aspetto non viene ribadito in modo così chiaro, se non nelle parti generiche (ad esempio nella BAT 5 vengono richieste procedure per la movimentazione e il trasferimento dei rifiuti al fine di ridurre il rischio ambientale relativo) o in quelle relative al contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio alla BAT 14 si impone di garantire la pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti per prevenire emissioni diffuse).

21) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si allega quale parte integrante al presente documento (ALLEGATO 1 PMC e relativi allegati) l'Elaborato 12 denominato “*Piano Monitoraggio e controllo*” e relativi allegati (*Allegato 12.2. Planimetria delle aree servite dalla rete di prima pioggia; Allegato 12.3 Planimetria stoccaggi dei rifiuti, delle materie prime e delle aree dei serbatoi; Allegato 12.4 Planimetria piezometri; Allegato 12.5 Planimetria stabilimento con individuazione punti di emissione* acquisiti agli atti con nota prot. n. 32977 del 29/09/2022 ed infine *Allegato 12.1 Piano Gestione odori* acquisito agli atti con prot.28579 del 12/08/2022), valutati da ARPAM, ai sensi del D.Lgs 152/06 art.29-quater comma 6 come risulta dai contributi specifici sopra elencati, nonché dagli enti nel corso della conferenza dei servizi conclusiva tenutasi il 16/03/2023 e nell'ambito del documento istruttorio relativo alla disciplina delle emissioni in atmosfera , redatto dalla competente P.O. 3.3 con protocollo n. 14315 del 18/04/2023.

22) GARANZIE FINANZIARIE

L'efficacia e la validità dell'AIA è condizionata dalla durata ed efficacia di idonea garanzia finanziaria, in conformità alle disposizioni della DGRM n. 515/2012, **sottoscritta con soggetti debitamente autorizzati al rilascio di garanzie finanziarie nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche**, per la copertura ai sensi dell'art. 2 della DGRM 515/2012:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;



- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione che è inadempiente relativamente all'inosservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o altri obblighi di corretta gestione e che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Il soggetto autorizzato deve prestare nei confronti dell'ente beneficiario, Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, **idonea garanzia finanziaria**, le cui modalità di stipula sono specificate in apposito schema di polizza fidejussoria, attingibile presso la pagina web dedicata alle procedure ordinarie nella sezione rifiuti, **almeno 60 (sessanta) giorni prima del momento dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto**, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.M. n. 515 del 16/04/2012, **ai fini dei controlli sulla proposta di garanzia e della conseguente accettazione da parte dell'Amministrazione in qualità di beneficiario (art. 1 L. 241/1990).**

L'importo della garanzia finanziaria è determinato ai sensi dell'art. 7 della DGRM 515/2012.

In base all'articolo 10 (Riduzione degli importi) di cui alla D.G.R.M. n. 515/2012, la Ditta, è tenuta alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B della medesima DGRM, **in sede di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni**, previa dimostrazione del possesso dei requisiti:

- con la riduzione del 50 % degli importi, qualora risulti registrata ai sensi del Regolamento (Cc) n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (Emas),
- con la riduzione del 40 % degli importi medesimi, se in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

Durata della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà garantire l'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi svolta dalla Ditta Green Factory a copertura dell'intero periodo di vigenza della presente autorizzazione maggiorato di due anni.

Rinnovo della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà essere rinnovata almeno sei mesi prima della scadenza di quella vigente.

Modalità di prestazione delle garanzie: ai sensi dell'art. 3 della D.G.R.M. n.515 del 16.04.2012 e successive modifiche, le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità competente (leggasi Provincia) e sono costituite con le modalità sotto indicate:

1. con la prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia rilasciata da istituto bancario, da intermediario finanziario, da istituto assicurativo autorizzati al rilascio di garanzie finanziarie nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche .
2. costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

37

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



- pagamento in numerario presso la Tesoreria provinciale: **IBAN IT44Z0306913306067000007009**
 - deposito titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale.
- **Piani finanziari quinquennali:** ai sensi delle modifiche apportate dalla DGRM n. 1473 del 29.12.2014 alla precedente DGRM 515/2012 (all.A) in tema di garanzie finanziarie relative alle attività di trattamento dei rifiuti, si fa presente che. *“La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell’autorizzazione ordinaria. Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l’avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell’autorizzazione, presenta all’autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie”.*
- **Adeguamento importo fidejussorio:** visto quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con la nota Prot. 6524/DB2014 del 31/07/2014 ad oggetto: *"Disposizione temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti"* la garanzia finanziaria dovrà essere successivamente adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche e in ogni caso, al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Conformità delle polizze:** le polizze fideiussorie devono essere rilasciate in conformità con il D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993 (T.U.B) e con la Legge n. 348 del 10.06.1982 e smi. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa è ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata.
- Ogni variazione di ragione sociale Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante *pro tempore*, gestore *pro tempore*, soggetta a volturazione dell’atto autorizzatorio dovrà necessariamente e contestualmente prevedere l’aggiornamento dei dati rappresentati dalla polizza fideiussoria vigente, tramite volturazione della stessa o appendice aggiuntiva fermo restando l’importo garantito.
- Ad ogni eventuale modifica dell’attività con conseguente variazione dell’autorizzazione deve corrispondere un’integrazione della garanzia già prestata, ai sensi del c. 2 dell’art. 3 della DGRM n. 515/2012.
- Il gestore dovrà custodire presso lo stabilimento, copia della documentazione fideiussoria richiamata nei precedenti punti, a disposizione degli organi di controllo.**

23) PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI):

- Al momento della chiusura dell’impianto, la ditta dovrà provvedere all’invio entro 30 (trenta) giorni, all’Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di

38

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



Pesaro, di specifica comunicazione dell'avvenuta chiusura dell'attività. Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'avvenuta chiusura, la ditta deve provvedere al recupero e/o smaltimento dei rifiuti eventualmente ancora stoccati nell'impianto.

- Entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuta chiusura, la ditta deve presentare all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune interessato, il Piano di dismissione e di ripristino ambientale, quest'ultimo redatto in conformità agli obiettivi di recupero e di sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso dell'area stessa. Il piano di dismissione e ripristino ambientale dell'area ha la valenza non solo di dismissione bensì anche di riconversione dell'area medesima, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Parte Quarta, Titolo V – Bonifica dei siti contaminati) e s.m.i.

- A seguito della cessazione dell'attività, qualora venga dimostrata l'assenza di contaminazione dell'area, gli interventi previsti saranno i seguenti: a) rimozione dei rifiuti; b) allontanamento delle apparecchiature presenti; c) pulizia accurata delle aree esterne; d) elaborazione del modello concettuale preliminare del sito e predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo.

- Le attività di caratterizzazione devono essere condotte secondo il documento "Predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo" contenuto nell'Allegato 2 alla Parte Quarta del suddetto D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni poste dall'ARPAM.

- Le modalità con cui sono eseguite le indagini ed i relativi prelievi, devono essere dalla ditta preventivamente concordate con i tecnici dell'ARPAM, al fine di adottare una procedura comune protesa alla risoluzione del caso in tempi brevi e secondo le disposizioni di legge.

- *Tutto l'iter conseguente alla presentazione del piano di ripristino ambientale, nonché dell'eventuale bonifica del sito, deve essere terminato entro e non oltre 1 (uno) anno, dalla data di chiusura effettiva dell'impianto, così come comunicata dalla ditta. In caso contrario, l'inosservanza di quanto prescritto, comporterà i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dalla Parte Quarta, Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i.*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

39

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



A) Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera

Con riferimento alla matrice emissioni, di seguito si riporta il documento istruttorio avente prot. n.14315 del 18/04/2023 redatto dalla P.O. 3.4 “Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) – Fonti energetiche”:

“PREMESSO che il sottoscritto Pasquale Cascone, funzionario responsabile dell’istruttoria per le emissioni in atmosfera nell’ambito dell’endoprocedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

CONSIDERATO

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 “*Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento e organizzazione amministrativa*”; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all’articolo 49;

- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 “*Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico*”;

- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 “*Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate*”;

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*”, di fatto mantenuti in capo alle Province per effetto della legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*”;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall’articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “*Testo*

40

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265".

VISTI

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte II e la Parte V;
- la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070];
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 *"Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88"*;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9"*;
- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Green Factory Srl per l'ottenimento dell'AIA, assunta agli atti con protocollo n° 16438 del 27/05/2021;
- la documentazione integrativa acquisita dalla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 24816 del 06/08/2021, n° 25064 del 09/08/2021, n° 26179 del 24/08/2021, n° 27089 del 02/09/2021, n° 2974 del 01/02/2022, n° 14887 del 05/05/2022, n° 28579 del 12/08/2022, n° 28866 del 18/08/2022, n° 29331 del 25/08/2022, n° 30876 del 09/09/2022, 32357 del 22/09/2022 e n° 32997 del 29/09/2022;
- il contributo tecnico sul Piano di Monitoraggio e Controllo (d'ora innanzi PMC) espresso da ARPAM con nota n° 34368 del 03/11/2022, assunta agli atti con protocollo n° 36663 del 03/11/2022.

CONSIDERATO che il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 consiste nella "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività".

PRESO ATTO

- che il ciclo produttivo descritto nel progetto inerisce alla produzione di energia mediante digestore anaerobico;
- che all'interno del sito sono presenti le seguenti emissioni:

41

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



ORIGINE	EMISSIONE
Biofiltro	EC1
Biofiltro	EC2
Cogeneratore alimentato a metano avente potenza termica nominale pari a 1200 kW	EC3
Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio avente potenza termica nominale pari a 85 kW	Eem9 (emissione di cui al punto 1, lettera bb) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006)
Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio avente potenza termica nominale pari a 311 kW	Eem10 (emissione di cui al punto 1, lettera bb) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006)
Caldaia upgrading alimentata a metano avente potenza termica nominale pari a 800 kW	Eem11 (emissione di cui al punto 1, lettera dd) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006)
Caldaia digestori alimentata a metano avente potenza termica nominale pari a 400 kW	Eem12 (emissione di cui al punto 1, lettera dd) della parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006)
Torca combustione del biometano	Eem1 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Torca di emergenza biogas	Eem2 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Torca emergenza digestore 1	Eem3 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Torca emergenza digestore 2	Eem4 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Torca emergenza digestore 3	Eem5 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Guardia idraulica digestore 1	Eig1 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Guardia idraulica digestore 2	Eig2 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Guardia idraulica digestore 3	Eig3 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Disco rottura digestore 1	Eem6 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Disco rottura digestore 2	Eem7 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Disco rottura digestore 3	Eem8 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio colaticcio S1	ED1 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

42

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



ORIGINE	EMISSIONE
Sfiato serbatoio spurgo scrubbers S2	ED2 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque upgrading S7	ED3 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque upgrading S8	ED4 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque upgrading S9	ED5 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato cisternette reagenti upgrading	ED6 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque di processo S3	ED7 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque di processo S4	ED8 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque di processo S5	ED9 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio acque di processo S6	ED10 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio reagenti scrubbers	ED11 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio reagenti scrubbers	ED12 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio reagenti scrubbers	ED13 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio reagenti scrubbers	ED14 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)
Sfiato serbatoio gasolio per autotrazione	ED15 (emissione di cui all'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

- che la più recente versione del PMC è quella di cui al file "EL.12.00_TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.00_PMC.pdf.p7m", acquisito con documentazione assunta agli atti con protocollo n° 32357 del 22/09/2022, e che tale versione è stata considerata esaustiva dal responsabile dell'endoprocedimento AIA anche rispetto ai rilievi contenuti nella richiamata nota di ARPAM.

- dell'esito favorevole della conferenza dei servizi conclusasi con la seduta del 16/03/2023.

CONSIDERATO che il PMC di che trattasi contiene indicazioni relative alle caratteristiche e alle modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

RITENUTO che l'AIA debba essere condizionata al rispetto dei contenuti del PMC, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.



DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Pasquale Cascone, responsabile dell'istruttoria in oggetto, esprime parere favorevole all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera e propone l'adozione, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

1) Il gestore realizza gli impianti e conduce l'attività conformemente alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale, applicando le richiamate BAT di settore.

2) Il gestore rispetta quanto previsto dal PMC per la gestione, il contenimento e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera comprese quelle odorigene; i valori di concentrazione e flusso di massa indicati nel PMC, per le emissioni convogliate, sono da intendersi quali valori limite.

3) Per lo svolgimento delle verifiche analitiche, il gestore, per ciascun inquinante, utilizza il più recente aggiornamento della metodica riportata nel PMC, attendendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, e, ove previste, alle indicazioni riportate nel DDPF della Regione Marche n° 258 del 30/12/2019 (e relativi allegati) comprensivo delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

4) Il gestore:

- esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore; in particolare, il punto e la sezione di campionamento vengono resi accessibili per le operazioni di rilevazione e agibili in condizioni di sicurezza;

- rende identificabili tutti i punti di emissione tramite apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione; detta sigla corrisponde a quella riportata nella planimetria presentata in sede di domanda;

- dota i camini di idonei punti di campionamento o, nel caso dei biofiltri, assicura le condizioni affinché il prelievo dei campioni possa avvenire in conformità al metodo di campionamento prescritto.



5) Il gestore, **almeno quindici giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio, comunica a Provincia, ARPAM-dipartimento di Pesaro e Comune **la data prevista per la messa in esercizio, quella prevista per la messa a regime e le date previste per l'effettuazione del primo monitoraggio.**

Il termine massimo di messa a regime è fissato in **sessanta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Il primo monitoraggio è effettuato svolgendo due campionamenti (campionamenti di messa a regime) su ciascuna emissione: **i due campionamenti sono effettuati, per ciascuna emissione, in giorni diversi individuati nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime.** Il gestore trasmette a Provincia, ARPAM-dipartimento di Pesaro e Comune i rapporti di prova relativi al primo monitoraggio **entro sessanta giorni** dalla data di messa a regime.

Se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte nel presente punto, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM-dipartimento di Pesaro e Comune, specificando le cause dell'impedimento.

6) Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento in materia di monitoraggio delle emissioni e presentazione dei relativi risultati, il gestore si attiene a quanto indicato nel PMC.

7) Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore riporta i dati relativi al monitoraggio di propria competenza sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale vengono allegati i rapporti di prova relativi ai campionamenti.

Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore annota ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (per esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI.

8) Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile; il gestore assicura altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.

Il gestore comunica a Provincia, Comune e ARPAM e AST "Pesaro Urbino", entro ventiquattro ore dall'accertamento, le difformità riscontrate nel monitoraggio di propria competenza, incluse



quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, e adotta tutte le misure necessarie per garantire il tempestivo ripristino della conformità.

Il gestore comunica a Provincia, Comune e ARPAM e AST “Pesaro Urbino”, entro le otto ore successive, il verificarsi di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione e adotta tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile.

9) Il gestore conserva presso la stabilimento tutta la documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni impartite.

AVVERTENZE

- Sono fatte salve le prescrizioni relative alla matrice aria, ivi incluse quelle relative al monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, impartite in materia di VIA.
- Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni impartite dal responsabile dell’endoprocedimento AIA ai fini della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento.
- Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica.
- Si rinvia alle considerazioni del responsabile dell’endoprocedimento AIA per quanto attiene ai profili urbanistici, edilizi e igienico-sanitari.
- Trovano applicazione, in quanto pertinenti, le disposizioni relative alle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico di cui all’Allegato II alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021.”

B) Prescrizioni in materia di scarichi idrici

Con riferimento alla matrice scarichi domestici ed industriali recapitanti in pubblica fognatura, si è preso atto e si condivide, limitatamente agli aspetti di cui dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 inerenti alla disciplina degli scarichi di acque reflue, il contributo tecnico prot.12967 del 13/09/2022 assunto agli atti con prot.31359/2022 con il quale Marche Multiservizi spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, ha espresso parere favorevole:

1) all’allaccio alla fognatura comunale delle acque reflue provenienti dall’impianto in oggetto (domestiche e industriali), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

46

P.O. 3.3 “RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

UFFICIO 3.3.1 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



PRESCRIZIONI ALLACCIO

- a) gli scarichi dei servizi igienici dovranno essere separati. Dovranno essere trattate in vasca Imhoff le acque nere dei water ed in pozzetto degrassatore le acque bionde di lavabi e docce (indicati con V4 sulla planimetria allaccio in pubblica fognatura Elaborato 3 contenuta nel Vol. 11 degli allegati);
- b) durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699729). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- c) al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- d) se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati. Si fa presente che le acque bianche non rientrano nella gestione del S.I.I. e quindi non sono di competenza di questa Società.

2) **allo scarico delle acque reflue industriali** (frazione 1^ pioggia acque meteoriche dilavamento - acque in eccesso umidificazione biofiltro - impianto osmosi inversa, finalizzata alla produzione dell'acqua demineralizzata) in pubblica fognatura afferente al depuratore pubblico di località Talacchio nel comune di Vallefoglia, nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE SCARICO

1) L'impianto finale di depurazione (Vallefoglia Talacchio) non è idoneo a trattare le particolari tipologie di parametri di acque reflue industriali derivanti dall'attività in oggetto. Sarà possibile recapitare in fognatura e trattare presso il depuratore il nuovo scarico dell'attività in oggetto, con i limiti prescritti di Tab. 3 D. Lgs. 152/06 per scarico in fognatura solo nel caso che vengano realizzati i necessari adeguamenti e potenziamenti del processo e dei manufatti dell'impianto di Talacchio. Considerato che Green Factory si è resa disponibile a: *“contribuire al finanziamento dell'intervento, riconoscendo, a fronte delle dovute valutazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato, i relativi costi di progettazione e realizzazione per quanto di competenza”*, come risulta dai documenti progettuali.



- 2) La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.
- 3) Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale in atto devono sempre rispettare:
- a) i limiti della Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in rete fognaria);
 - b) i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in rete fognaria) per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;
 - c) i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- 4) La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.
- 5) Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione provenienti dalle ACQUE IN ECCESSO UMIDIFICAZIONE BIOFILTRO devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza semestrale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:
PH, S.S.T., BOD5, COD, CADMIO, CROMO TOTALE, CROMO ESAVALENTE, FERRO, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, SOLFATI, CLORURI, FOSFORO TOTALE, AZOTO AMMONIACALE, AZOTO NITROSO, AZOTO NITRICO, AZOTO TOTALE, IDROCARBURI TOTALI, TENSIOATTIVI TOTALI.
- 6) Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione provenienti dall'impianto OSMOSI INVERSA devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza annuale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:



PH S.S.T. BOD5 COD SOLFATI CLORURI FOSFORO TOTALE AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO AZOTO NITRICO AZOTO TOTALE

7) Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione provenienti dalle ACQUE DI PRIMA PIOGGIA devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza annuale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

PH, S.S.T., BOD5, COD, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, CROMO ESAVALENTE, FERRO, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, SOLFATI, CLORURI, FOSFORO TOTALE, AZOTO AMMONIACALE, AZOTO NITROSO AZOTO NITRICO AZOTO TOTALE IDROCARBURI TOTALI TENSIOATTIVI TOTALI

8) Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D.Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

9) Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetto fiscale indicato in planimetria) che non potranno subire modifiche non autorizzate.

10) Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Vallefoglia – Dep. Talacchio, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

11) Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

11) Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Vallefoglia – Dep. Talacchio e/o per l'ambiente.



12) Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con lettera raccomandata, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

13) La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

14) Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione: a) variazione intestazione Ditta; b) variazione della qualità dello scarico; c) variazione della quantità dello scarico. Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

15) Resta inoltre inteso che: a) gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06; b) l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06; c) il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:

- sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti; - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

5) ELENCO DEGLI ELABORATI AIA AUTORIZZATI

VOLUME 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)			
CODICE DOCUMENTO	NUM. ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.00	Elaborato 0	Domanda con modulo denominato 5/F.	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.01	Allegato DA 0.1	Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.02	Allegato DA 0.2	Attestazione del pagamento effettuato	30/04/2021

50

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



VOLUME 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)			
CODICE DOCUMENTO	NUM. ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.03	Allegato DA 0.3	Foglio di calcolo spese istruttorie compilato	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.04	Allegato DA 0.4	Elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.05	Allegato DA 0.5	Visura camerale	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.06	Allegato DA 0.6	Autocertificazione antimafia	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT DA 00.07	Allegato DA 0.7	Attestazione del versamento dell'imposta di bollo	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT RT 01.00	Elaborato 1	Relazione tecnica	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I4 SC 02.00	Elaborato 2 - Scheda A	Informazioni generali	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.07	Scheda A- Allegato A7	Certificato Camera di Commercio	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.08	Scheda A- Allegato A8	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.10	Scheda A- Allegato A10	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.11	Scheda A- Allegato A11	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.12	Scheda A- Allegato A12	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.13	Scheda A- Allegato A13	Zonizzazione acustica comunale	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.14	Scheda A- Allegato A14	Relazione geologica	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 02.15	Scheda A- Allegato A15	Schemi a blocchi	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I4 SC 03.00	Elaborato 3 - Scheda C	Capacità produttiva	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 I8 SC 04.00	Elaborato 4 - Scheda D	Materie prime	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 04.04	Scheda D- Allegato D4	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I8 SC 04.05	Scheda D- Allegato D5	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 04.06	Scheda D- Allegato D6	Schede tecniche delle materie prime impiegate nel processo produttivo	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I8 SC 05.00	Elaborato 5 - Scheda E	Emissioni in atmosfera	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I5 SC 05.01	Allegato 5.1	Sezione F - Descrizione delle emissioni	15/04/2022
TB 01 PU AA 00 I8 SC 05.07	Scheda E- Allegato E7	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I5 SC 06.00	Elaborato 6 - Scheda F	Scarichi idrici	15/04/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 06.04	Scheda F- Allegato F4	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi idrici e della rete piezometrica	30/04/2021

51

P.O. 3.3 "RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

UFFICIO 3.3.1 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592751

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it



VOLUME 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)			
CODICE DOCUMENTO	NUM. ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
TB 01 PU AA 00 I8 SC 07.00	Elaborato 7 - Scheda G	Rifiuti	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I8 SC 07.01	Scheda G- Allegato G5	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I4 SC 08.00	Elaborato 8 - Scheda H	Suolo e acque sotterranee	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 08.07	Scheda H- Allegato H7	Relazione di riferimento	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I8 SC 08.09	Scheda H- Allegato H9	Planimetria stoccaggio serbatoi	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 DT SC 08.10	Scheda H- Allegato H10	Planimetria campionamenti suolo	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 08.11	Scheda H- Allegato H11	Certificati analitici campionamenti suolo	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 DT SC 08.12	Scheda H- Allegato H12	Planimetria posizione piezometri	30/04/2021
TB 01 PU AA 00 I4 SC 09.00	Elaborato 9 - Scheda I	Piano di dismissione	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 I4 SC 10.00	Elaborato 10 - Scheda L	Energia	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 I4 SC 11.00	Elaborato 11 - Scheda N	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare	10/01/2022
TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.00	Elaborato 12	Piano di Monitoraggio e controllo	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I6 PM 12.01	Allegato 12.1	Allegato PMC - Piano di gestione degli odori	10/08/2022
TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.02	Allegato 12.2	Allegato PMC - Planimetria delle aree servite dalla rete di prima pioggia	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.03	Allegato 12.3	Allegato PMC - Planimetria stoccaggi dei rifiuti, delle materie prime e delle aree per i serbatoi	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.04	Allegato 12.4	Allegato PMC - Planimetria dei piezometri	20/09/2022
TB 01 PU AA 00 I8 PM 12.05	Allegato 12.5	Allegato PMC - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione	20/09/2022
VOLUME 2 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE			
TB 01 PU VA 00 SI RS 07.00	Elaborato 7	Studio previsionale di impatto acustico	30/04/2021

Si dà atto che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 3.3
RIFIUTI - BONIFICA SITI INQUINATI
dott. Massimo Baronciani
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs 82/2005 e smi)

ALLEGATO 2 “STATO APPLICAZIONE BAT”

(allegato al documento istruttorio)

(Il presente allegato è stato estrapolato dall’Elaborato 1 (TB01PUAA00DTRT01.00) denominato “*Relazione tecnica*” Capitolo I, datato 30/04/2021 ed allegato all’istanza)

A.1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT (BAT 1-24)

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
1.1. Prestazione ambientale complessiva					
1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: [...] V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: [...] VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell’impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l’intero ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;	X			Green Factory è di proprietà al 100 % della società Marche Multiservizi Spa, dotata di un sistema di Gestione Ambientale con certificazione UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS. Sono pertanto adottate procedure, istruzioni e modalità operative finalizzate al miglioramento continuo delle prestazioni impiantistiche riferite agli aspetti significativi diretti e indiretti in ambito qualità, ambiente sicurezza ed energia. Il SGA prevede procedure specifiche relative alla manutenzione degli impianti e alla formazione degli addetti sulle modalità gestionali da adottare in relazione agli aspetti ambientali ed agli aspetti di sicurezza; tale sistema viene sottoposto annualmente a verifiche da parte di certificatori esterni accreditati. A seguito di approvazione del progetto, prima dell’avvio dell’impianto, Marche Multiservizi garantisce che verranno emesse specifiche procedure da parte della Green Factory, conformi a quelle in uso ed ai criteri adottati da MMS stessa e allargherà il perimetro di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), prevedendo specifiche procedure di gestione e controllo e recependo ogni eventuale prescrizione contenuta negli atti autorizzativi.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
	X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);	X			Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) saranno predisposte e verranno attuate specifiche procedure ed istruzioni operative per la corretta gestione dei flussi di rifiuti, in analogia a quanto già effettuato in MMS (si veda anche punto precedente) Si veda BAT 2
	XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);	X			Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) sarà predisposta una specifica procedura che definirà le modalità gestionali degli aspetti ambientali connessi all'impianto in oggetto, in analogia a quanto già effettuato in MMS (si veda anche primo punto sopradescritto) Si veda BAT 3.ii
	XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);	X			Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) sarà stata predisposta una specifica procedura che definirà modalità gestionali degli aspetti ambientali connessi all'impianto in oggetto, in analogia a quanto già effettuato in MMS. In essa sono riportate le modalità di gestione dei rifiuti prodotti.
	XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);	X			MMS già presenta procedure specifiche e un piano di gestione delle emergenze e garantisce che verranno emesse specifiche procedure da parte della Green Factory, conformi a quelle in uso ed ai criteri adottati da MMS stessa, allargherà il perimetro di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), prevedendo specifiche procedure garanti del rispetto di tale BAT a quanto da essa predisposto. Si veda BAT 21
	XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);	X			Nell'ambito dei documenti predisposti ai fini del presente procedimento, sono stati valutati gli impatti in merito alle potenziali emissioni di sostanze odorigene i quali risultano non significativi. Si veda BAT 10-12-13.
	XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).	X			Nell'ambito dei documenti predisposti ai fini del presente procedimento, è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico del progetto da cui non sono emerse particolari criticità. Si vedano BAT 17 e 18.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.	X			Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) saranno predisposte e verranno attuate specifiche procedure ed istruzioni operative di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti, in modo analogo a quanto già effettuato in MMS.
	a. Predisporre e attuare procedure di pre-accettazione e caratterizzazione dei rifiuti	X			Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) saranno predisposte e verranno attuate specifiche procedure ed istruzioni operative di accettazione dei rifiuti, in modo analogo a quanto già effettuato in MMS.
	c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	X			L'installazione adotterà software specifico per la gestione dei dati relativi a rifiuti conferiti in impianto (CER, quantità, etc.) ed il loro avvio a processo (R3). L'ubicazione dei rifiuti è identificata dalla planimetria depositi e stoccaggi di AIA Sarà presente un sistema di tracciabilità dalla fase di conferimento del rifiuto alla fase di stoccaggio del prodotto
	d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	X			Le matrici in uscita prodotte dall'impianto saranno periodicamente controllate tramite un piano di controllo analitico. Eventuali non conformità verranno opportunamente registrate e gestite attraverso azioni correttive e preventive. Verranno predisposte procedure specifiche
	e. Garantire la segregazione dei rifiuti	X			Tutte le aree di stoccaggio saranno separate e differenziate. Gli stoccaggi/depositi dei rifiuti saranno gestiti sulla base della planimetria depositi e stoccaggi di AIA.
	f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura			X	I rifiuti trattati saranno tutti non pericolosi, la cui miscelazione non genera reazioni chimiche pericolose.
	g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso			X	Data la tipologia del rifiuto conferito e alle attività svolte in impianto, l'operazione si ritiene non pertinente Si effettua comunque un controllo visivo su ogni carico di rifiuti in ingresso; nel caso di presenza di materiale grossolano non conforme è prevista separazione manuale; nel caso la non conformità qualitativa si estenda a tutto il carico è previsto il respingimento.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti: i. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue / degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;	X			Lo schema di processo ed il bilancio di massa dell'impianto descrivono in maniera semplificata ma puntuale l'origine di ciascuna emissione. Le tecniche integrate nei processi ed il trattamento delle emissioni sono descritte in specifici documenti allegati alla documentazione oggetto del presente procedimento, quali la relazione descrittiva dell'impianto, lo schema e il bilancio di massa dell'impianto (si veda documentazione VOL. 1 – Progetto Definitivo). Inoltre, le informazioni richieste sono descritte in specifici documenti, allegati alla documentazione oggetto del presente procedimento, quali la relazione descrittiva dell'impianto e lo schema a blocchi (Elaborato 1 ed Allegato A15 – VOL. 3 - AIA)
	ii. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);	X			I dati di controllo relativi alle emissioni soggette ad autorizzazione saranno registrati in apposito registro informatico dei monitoraggi ambientali contenente valori delle portate e di concentrazione delle sostanze pertinenti, anche quelle indicate nell'AIA. I flussi relativi a tali scarichi saranno monitorati periodicamente e riportati nel Report annuale AIA (PMC) che sarà trasmesso annualmente agli Enti.
	iii. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	X			I dati di controllo relativi ai flussi degli scarichi gassosi soggette ad autorizzazione saranno registrati in apposito registro informatico dei monitoraggi ambientali contenente valori delle portate e di concentrazione delle sostanze pertinenti, che saranno previste da AIA. I flussi relativi a tali scarichi saranno monitorati periodicamente e riportati nel Report annuale AIA (PMC) che sarà trasmesso annualmente agli Enti.
4	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. a. Ubicazione ottimale del deposito	X			E' anche prevista una ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito Tutti i depositi avverranno al chiuso e su superfici impermeabili

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
	b. Adeguatezza della capacità del deposito	X			La programmazione settimanale dei rifiuti in ingresso all'impianto terrà conto della capacità di trattamento settimanale dell'impianto. Il rispetto del limite di stoccaggio che sarà imposto dall'AIA sarà verificato istantaneamente tramite software gestionale specifico
	c. Funzionamento sicuro del deposito	X			I rifiuti saranno stoccati in conformità alle planimetrie di AIA, che identificano chiaramente le aree di deposito e stoccaggio. Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti destinati al trattamento saranno attuate con tutti gli accorgimenti e le modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumore o cattivi odori. Le aree di carico/scarico e deposito dei rifiuti saranno chiaramente identificate da cartellonistica.
	d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	X			Gli eventuali rifiuti pericolosi (prodotti per attività manutentive) saranno stoccati in aree dedicate dotate di apposita cartellonistica ed evidenziate in planimetria
5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	X			Il personale addetto alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti sarà adeguatamente formato e dotato di idonei DPI. Tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti saranno svolte su aree impermeabilizzate, dotate di rete fognaria e al chiuso in ambienti aspirati. In fase di affidamento del servizio trasporto rifiuti saranno richieste specifiche tecniche adeguate relativamente ai mezzi utilizzati dal trasportatore. In analogia a quanto già predisposto negli impianti di MMS, saranno elaborata apposite Procedure dedicate alle "Modalità di accesso e comportamento presso l'impianto in merito alla movimentazione dei rifiuti" contenenti le misure attuate per la sicurezza sul lavoro e le norme di comportamento di rispetto ambientale. In caso di depositi di reagenti e rifiuti speciali liquidi saranno previsti idonei sistemi di contenimento (bacini - vasche di raccolta). Non saranno trattati rifiuti pericolosi, pertanto non saranno previste precauzioni in caso di miscelazione o dosaggio.
1.2. Monitoraggio					

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).			X	<p>Nella planimetria Elaborato 48 Vol.1 Si riportano gli scarichi previsti per tale impianto</p> <p>Vista la natura degli stessi si considera tale BAT NON APPLICABILE in quanto si tratta di acque meteoriche di dilavamento NON PROVENIENTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO RIFIUTI</p> <p>Le acque di prima pioggia trattate e acque scartate dal processo ad osmosi per la demineralizzazione dell'acqua potabile e le acque dai biofiltri andranno scaricate in pubblica fognatura.</p>

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT																																	
ID	BATC	STATO DI PROGETTO																															
		Applicata	Non applicata	Non applicabile																													
7	<p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito [tabella della quale si riporta di seguito un estratto] e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Processo di trattamento dei rifiuti</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa</td> <td>Una volta al mese</td> </tr> <tr> <td>PFOA-PFOS (3)</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>Tutti i trattamenti dei rifiuti</td> <td>Una volta ogni sei mesi</td> </tr> <tr> <td>Azoto totale (N totale) (6)</td> <td>EN 12260, EN ISO 11905-1</td> <td>Trattamento biologico dei rifiuti</td> <td>Una volta al mese</td> </tr> <tr> <td>Carbonio organico totale (TOC) (5) (6)</td> <td>EN 1484</td> <td>Parametro</td> <td>Norma/e</td> </tr> <tr> <td>Fosforo totale (P totale) (6)</td> <td>Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)</td> <td>Trattamento biologico dei rifiuti</td> <td>Una volta al mese</td> </tr> <tr> <td>Solidi Sospesi Totali (TSS) (6)</td> <td>EN 872</td> <td>Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa</td> <td>Una volta al mese</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note alla tabella della BAT 7 [...] (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici. (6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in corpo idrico ricevente</p>			Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio	Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese	PFOA-PFOS (3)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	Azoto totale (N totale) (6)	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese	Carbonio organico totale (TOC) (5) (6)	EN 1484	Parametro	Norma/e	Fosforo totale (P totale) (6)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese	Solidi Sospesi Totali (TSS) (6)	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese			X	<p>Non applicabile allo scarico presente in corpo idrico superficiale in cui recapitano unicamente pluviali e seconde piogge di aree non soggette a trattamento rifiuti.</p> <p>Le acque di prima pioggia trattate e acque scartate dal processo ad osmosi per la demineralizzazione dell'acqua potabile e le acque dai biofiltri andranno scaricate in pubblica fognatura. Le frequenze dei controlli saranno indicate nell'atto autorizzativo come pure i parametri di riferimento. I valori di riferimento sono quelli per gli scarichi in acqua superficiale (tabella 3 allegato V della parte terza del D. Lgs 150/06)</p>
		Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio																														
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese																														
PFOA-PFOS (3)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi																														
Azoto totale (N totale) (6)	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese																														
Carbonio organico totale (TOC) (5) (6)	EN 1484	Parametro	Norma/e																														
Fosforo totale (P totale) (6)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese																														
Solidi Sospesi Totali (TSS) (6)	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese																														

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT																					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO																			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile																	
8	<p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito [tabella della quale si riporta di seguito un estratto, Ndr] e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Norma/e</th> <th>Processo di trattamento dei rifiuti</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H₂S</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>Trattamento biologico dei rifiuti (4)</td> <td>Una volta ogni sei mesi</td> </tr> <tr> <td>NH₃</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>Trattamento biologico dei rifiuti (4)</td> <td>Una volta ogni sei mesi</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione degli odori</td> <td>EN 13725</td> <td>Trattamento biologico dei rifiuti (5)</td> <td>Una volta ogni sei mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note alla tabella della BAT 8 [...] (4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori (5) Il monitoraggio di NH₃ e H₂S può essere utilizzato in alternativa al monit. della concentrazione di odori</p>	Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio	H ₂ S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	NH ₃	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	Concentrazione degli odori	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti (5)	Una volta ogni sei mesi		X		<p>Le emissioni del <i>trattamento biologico dei rifiuti</i> sono convogliate al biofiltro diviso in due sezioni, emissioni EC1-EC2. Il Piano di monitoraggio redatto prevederà il monitoraggio dei suddetti punti, con ricerca dei parametri H₂S, NH₃ e Concentrazione degli odori, con le seguenti frequenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H₂S, NH₃: quadrimestrale – BAT APPLICATA - Concentrazione degli odori: quadrimestrale - BAT APPLICATA <p>Le metodiche impiegate per l'analisi sono quelle indicate come BAT. L'altra emissione convogliata EX (cogeneratore) deriva da processo di trattamento termico di combustione dei rifiuti – BAT NON APPLICABILE.</p> <p>Le altre emissioni convogliate previste (ricambi d'aria, scambiatori calore, dispositivi di emergenza (torce), scarico caldaia riscaldamento) sono riconducibili a emissioni per le quali la BAT è NON APPLICABILE.</p> <p>Le altre emissioni convogliate previste in aggiunta rispetto allo stato di fatto (rigenerazione scrubber H₂S, Sfiato da valvola di sovrappressione gasometro, valvola di sovrappressione offgas (PSV)) sono riconducibili a emissioni per le quali la BAT è NON APPLICABILE.</p>
Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio																		
H ₂ S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi																		
NH ₃	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi																		
Concentrazione degli odori	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti (5)	Una volta ogni sei mesi																		
9	<p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito [...]</p>			X	<p>Non vengono svolte le operazioni indicate.</p>																

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	X			L'impianto effettuerà periodicamente monitoraggi delle emissioni di odori, come previsto dall'AIA: - emissioni convogliate di odori (biofiltro EC1-EC2) tramite olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725:2004. Nell'ambito del presente procedimento è stata inoltre svolta una valutazione modellistica sulla dispersione di sostanze odorigene da cui è risultato che il clima odorigeno non presenta impatti significativi. (Si veda BAT 12)
11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.	X			I consumi di acqua, energia, materie prime e rifiuti prodotti verranno monitorati periodicamente e riportati nel Report annuale AIA (PMC) trasmesso agli Enti.
1.3. Emissioni in atmosfera					
12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: - un protocollo contenente azioni e scadenze, - un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, - un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, - un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.	X			L'impianto opererà in conformità alle prescrizioni previste in AIA. Nell'ambito dei documenti predisposti ai fini del presente procedimento sono inoltre valutati gli impatti in merito alle potenziali emissioni di sostanze odorigene che risultano non significativi. In merito ai monitoraggi condotti si rimanda invece a quanto già valutato per la BAT 10. In analogia a quanto in essere a MMS, saranno predisposte delle procedure specifiche corrispondenti a quanto indicato in tale BAT.
13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza (applicabile solo ai sistemi aperti) b. Uso di trattamento chimico (non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita) c. Ottimizzare il trattamento aerobico (generalmente applicabile)	X			La gestione dei rifiuti destinati al processo di compostaggio e digestione anaerobica è effettuata in ambienti confinati dotati di sistema di captazione e gestione dell'aria finalizzata alla riduzione delle emissioni odorigene. Il trattamento dell'aria aspirata nelle diverse sezioni di impianto avviene tramite scrubber e biofiltri.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
14	<p>Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.</p> <p>a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità c. Prevenzione della corrosione d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse e. Bagnatura f. Manutenzione g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)</p>	X			<p>Le fasi di trattamento del rifiuto organico putrescibile avverranno in edifici al chiuso e dotati di sistema di aspirazione.</p> <p>In fase di installazione delle apparecchiature si porrà particolare attenzione alla efficienza e alla tenuta delle stesse; sarà presente sistema di chiusura stagna dei digestori; vasche di raccolta percolato di digestione e l'intero circuito del percolato di digestione sarà a tenuta stagna.</p> <p>Laddove possibile le apparecchiature saranno installate all'esterno, es. motori portoni ad impacchettamento rapido.</p> <p>Tutti i rifiuti organici saranno stoccati al chiuso e tutte le fasi di lavorazione saranno anch'esse effettuate al chiuso in locali dotati di aspirazione.</p> <p>Verrà effettuata manutenzione programmata dei portoni ad impacchettamento rapido di accesso agli edifici di trattamento del rifiuto organico e del sistema di aspirazione e trattamento arie.</p> <p>Verrà effettuata pulizia regolare delle aree di deposito e trattamento rifiuti.</p> <p>Non sono presenti emissioni fuggitive.</p>
15	<p>La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (<i>flaring</i>) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Corretta progettazione degli impianti b. Gestione degli impianti</p>	X			<p>Nella configurazione proposta, alla torcia potranno arrivare i seguenti flussi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bio-gas proveniente dal gasometro durante il funzionamento denominato "Torcia" (in caso gasometro non funzionante o per eventuali sovrapproduzioni non smaltibili); • bio-gas (povero) proveniente dai fermentatori durante la procedura di lavaggio con gas di scarico per inertizzazione degli stessi prima dell'apertura per svuotamento e dopo la chiusura del fermentatore; • bio-gas rigenerato, miscelazione dell'off-gas con il bio-metano fuori specifica qual'ora non vi sia possibilità di riciclarlo in impianto. <p>Si prevede di minimizzare al massimo l'utilizzo della torcia, per prevenire inutili sprechi di gas, altrimenti da sfruttare a fini energetici.</p> <p>Viste le diverse sezioni di produzione e di utilizzo del bio-gas, nella configurazione di progetto, è prevista la realizzazione di un gasometro per garantire un flusso costante di biogas, in portate e pressioni, a tutti gli utilizzatori finali.</p>

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nell'usare le tecniche indicate di seguito. a. Corretta progettazione dei dispositivi b. Monitoraggio e registrazione dei dati			X	La torcia di emergenza impiegata opererà ad alta temperatura in grado di garantire il completo smaltimento in sicurezza del biogas nonché la sua gestione in casi di emergenza. Il sistema di supervisione PLC dell'impianto effettua la registrazione dei dati relativi al funzionamento della torcia.
1.4. Rumore e vibrazioni					
17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.	X			Un'indagine previsionale di impatto acustico viene effettuata nel caso di installazione di nuove significative sorgenti di rumore. Nell'ambito del presente procedimento è stata svolta una valutazione modellistica dell'impatto acustico da cui è risultato che gli impatti in merito alle potenziali emissioni sonore risultano non significative ed evidenziano il pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa, sia in tempo di riferimento diurno che notturno. Rumore e vibrazioni verranno gestiti nell'ambito del SGA, analogamente a tutti gli altri aspetti ambientali ed a quanto effettuato da MMS, mediante procedure di gestione degli aspetti ambientali, pianificazione di controlli, gestione di eventuali segnalazioni e individuazione di eventuali azioni di miglioramento (ove necessario, sulla base dell'esito dei monitoraggi condotti).

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
18	<p>Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici b. Misure operative c. Apparecchiature a bassa rumorosità d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni e. Attenuazione del rumore</p>	X			<p>Nelle condizioni normali di esercizio dell'impianto, le sorgenti di rumore sono riconducibili al funzionamento dei macchinari utilizzati per il trattamento rifiuti (tritatore, vagli ecc.), ai mezzi utilizzati per la movimentazione e il conferimento dei rifiuti, nastri trasportatori. Tali sorgenti sono attive solo nel periodo diurno. Sono inoltre presenti ventilatori per aspirazione/insufflazione dell'aria, compressori, condizionatori, pompe, alcuni dei quali sono attivi h24. Presenti inoltre il motore di cogenerazione e cabine trasformazione.</p> <p>Tutte le lavorazioni avvengono al chiuso, in zone adeguatamente segnalate e le cui porte sono mantenute chiuse.</p> <p>I macchinari impiegati nelle lavorazioni rispettano i valori limite di emissione acustica previsti dalla normativa vigente e saranno oggetto di manutenzione periodica.</p> <p>18.a: Conforme, nei limiti della disponibilità degli spazi; in casi di nuove installazioni si ha cura del posizionamento e dell'insonorizzazione della nuova apparecchiatura</p> <p>18.b Conforme: previsto giro di controllo giornaliero che include controllo rumorosità ventilatori principali; le apparecchiature sono utilizzate da personale esperto; rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne: attive solo le apparecchiature con funzionamento h 24; buona parte delle movimentazioni si svolge al chiuso</p> <p>18.c Conforme: in caso di nuove apparecchiature installate, si effettua valutazione in fase di progettazione/acquisto</p> <p>18.d Conforme: installate barriere fono-assorbenti per le sorgenti più rumorose (ventilatore biofiltro e insufflazione dell'ossidazione); i cogeneratori sono al chiuso. Non sono previste barriere specifiche per vibrazioni</p> <p>18.e Conforme: effettuata valutazione dell'emissione sonora</p>
1.5. Emissioni nell'acqua					

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT				
ID	BATC	STATO DI PROGETTO		
		Applicata	Non applicata	Non applicabile
19	<p>Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> Gestione dell'acqua Ricircolo dell'acqua Superficie impermeabile Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti La segregazione dei flussi di acque Adeguate infrastrutture di drenaggio Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite Adeguate capacità di deposito temporaneo 	X		<p>Saranno monitorati trimestralmente i consumi di acqua da acquedotto, al fine di tenere sotto controllo i consumi ed evitare sprechi. I consumi di acqua dell'impianto verranno riportati nel Report annuale AIA (PMC) trasmesso annualmente agli Enti. Verrà effettuato il ricircolo delle seguenti acque: - condense dell'upgrading per irrigazione biofiltro; - le acque di processo raccolte dalle guardie idrauliche delle biocelle saranno riutilizzate nell'umidificazione della miscela all'interno delle biocelle; - le acque derivanti dalle torri di lavaggio, aventi reazione acida saranno utilizzate sul digestato; - le acque che si formeranno nell'area di ricezione saranno avviate a digestione anaerobica. L'impianto sarà realizzato conformemente: le superfici ove avverranno lavorazione/stoccaggi/movimentazioni dei rifiuti saranno impermeabili. Saranno presenti galleggianti e sensori di troppo pieno su serbatoi raccolta acque di processo in caso di surplus le acque verranno gestite in regime rifiuti I rifiuti organici umidi, i rifiuti prodotti e l'ACM saranno stoccati/lavorati in aree al chiuso. I diversi flussi di acque non contaminate (pluviali), acque di processo, prime piogge verranno collettati separatamente e in stoccaggi definiti. L'acqua piovana che cadrà sulla viabilità sarà gestita tramite un sistema di trattamento di prima pioggia. Saranno previsti controlli periodici sulla tenuta delle vasche e dei controlli periodici per la pulizia delle linee di raccolta acque.</p>

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
20	<p>Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. trattamento preliminare e primario, quale ad esempio equalizzazione (per tutti gli inquinanti), neutralizzazione (per acidi e alcali), separazione fisica e separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione (solidi grossolani, solidi sospesi olio/grasso);</p> <p>b. trattamento chimico-fisico, ad esempio adsorbimento (per l'abbattimento ad es. di idrocarburi, mercurio, AOX), distillazione/rettificazione (per l'abbattimento ad es. di alcuni solventi), precipitazione (per l'abbattimento ad es. di metalli, fosforo), ossidazione chimica (per l'abbattimento ad es. di nitriti, cianuro), riduzione chimica (per l'abbattimento ad es. di cromo esavalente), evaporazione (per l'abbattimento di contaminanti solubili), scambio di ioni (per l'abbattimento ad es. di metalli), strippaggio (per l'abbattimento ad es. di solfuro di idrogeno, ammoniaca, AOX, idrocarburi);</p> <p>c. trattamento biologico, ad esempio trattamento a fanghi o bioreattore a membrana, per l'abbattimento di composti organici biodegradabili;</p> <p>d. nitrificazione/denitrificazione (quando il trattamento comprende un trattamento biologico), per l'abbattimento di azoto totale e ammoniaca;</p> <p>e. rimozione dei solidi, ad esempio coagulazione e flocculazione, sedimentazione, filtrazione e flottazione per la rimozione solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato.</p>	X			<p>Presso l'impianto non si effettuerà trattamento di acque reflue.</p> <p>Le acque relative alla prima pioggia della viabilità prima di essere scaricate in pubblica fognatura saranno inviate a vasche che effettueranno grigliatura, dissabbiatura e disoleazione,</p> <p>Le acque derivanti dall'osmosi inversa dell'upgrading (se rispettano i limiti della Tabella 3, Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/06) e le acque in eccesso dall'umidificazione del biofiltro (se rispettano i limiti della Tabella 3, Allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/06), saranno scaricate in pubblica fognatura</p> <p>I reflui prodotti dalle attività di trattamento rifiuti sono allontanati come rifiuto verso impianti di trattamento esterni.</p> <p>Non sono presenti scarichi diretti in corpo idrico recettore di acque reflue provenienti da trattamento rifiuti.</p>
1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti					

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
21	<p>Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).</p> <p>a. Misure di protezione b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti</p>	X			<p>Nell'ambito del Sistema di Gestione saranno predisposti e adottati i seguenti documenti:, in analogia a quanto in essere in MMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Piano di Emergenza Interno; • una Procedura di Gestione delle emergenze, che al suo interno descriva, tra le altre, le misure da adottare in caso di sversamenti accidentali per la prevenzione e il contenimento di potenziali impatti ambientali; • una Procedura per l'investigazione e l'analisi degli eventi incidentali; • un Modulo specifico per la rilevazione di eventi incidentali e analisi delle cause; • un Registro di tutti gli incidenti, quasi incidenti ed eventi anomali in cui vengono annotate tutte le segnalazioni pervenute o riscontrate dall'esercizio e in cui vengono puntualmente identificate le azioni correttive o i trattamenti pianificati. <p>L'impianto sarà dotato di: sistema di controllo degli accessi, impianto di rilevazione e allarme incendio, rete idrica antincendio con protezione interna ed esterna.</p>
1.7. Efficienza nell'uso dei materiali					
22	<p>Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.</p>	X			<p>Non è previsto l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materiali.</p> <p>Si fa notare però, che in funzione delle esigenze di processo si effettuerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ricircolo dell'intermedio vagliatura, prodotto nella fase di raffinazione del compost come strutturante nel processo; - il ricircolo del percolato prodotto dalla digestione anaerobica, sui cumuli all'interno dei fermentatori, per il mantenimento delle adeguate condizioni di processo; - utilizzo della biomassa prodotta dalla Linea dedicata al recupero del rifiuto ligneocellulosico, come materiale biofiltrante; - utilizzo delle acque di prima pioggia per umidificare biofiltri.
1.8. Efficienza energetica					
23	<p>Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Piano di efficienza energetica b. Registro del bilancio energetico</p>	X			<p>I consumi e la produzione di energia elettrica dell'impianto saranno monitorati mensilmente. Il consumo annuale sarà riportato nel Report annuale AIA (PMC) trasmesso annualmente agli Enti, unitamente ad un indicatore riferito ai consumi energetici specifici sulla base dei rifiuti trattati.</p> <p>Saranno presenti sotto contatori al fine di monitorare le utenze maggiormente significative.</p>
1.9. Riutilizzo degli imballaggi					

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT					
ID	BATC	STATO DI PROGETTO			
		Applicata	Non applicata	Non applicabile	
24	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).	X			Laddove possibile, gli imballaggi contenenti le materie prime in ingresso, vengono resi al fornitore che le riutilizza (IBC, pallet).

A.2 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI (BAT 33-39)

3 – TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI				
3.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti				
33	Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso - La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.	x		<p>Nell'ambito del sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA) saranno predisposte e verranno attuate specifiche procedure ed istruzioni operative di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti, accettazione e verifica visiva dello scarico dei rifiuti (si veda BAT 2)</p> <p>Inoltre, i flussi di rifiuti in ingresso all'impianto proverranno da raccolte differenziate (per tanto rifiuti selezionati all'origine).</p>

34	<p>Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H₂S e NH₃, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:</p>		x	<p>L'aria captata dai locali ove avviene la fase di stoccaggio e processo aerobico di trattamento del rifiuto organico, è avviata al biofiltro (emissioni EC1-EC2).</p> <p>In relazione ai livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni convogliate in atmosfera risultanti dal <i>trattamento biologico dei rifiuti</i> (NH₃ e concentrazioni di odori), i limiti imposti da AIA saranno conformi ai valori di BAT-AEL di cui alla BAT 34. TVOC e polveri non sono parametri correlati al trattamento biologico dei rifiuti.</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecnica</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Adsorbimento</td> <td>Cfr. la sezione 6.1.</td> </tr> <tr> <td>b. Biofiltro</td> <td>Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH₃ è elevato (ad esempio, 5-40 mg/Nm³) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N₂O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H₂S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.</td> </tr> <tr> <td>c. Filtro a tessuto</td> <td>Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti.</td> </tr> <tr> <td>d. Ossidazione termica</td> <td>Cfr. la sezione 6.1.</td> </tr> <tr> <td>e. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)</td> <td>Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.</td> </tr> </tbody> </table>				Tecnica	Descrizione	a. Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.	b. Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH ₃ è elevato (ad esempio, 5-40 mg/Nm ³) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N ₂ O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H ₂ S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.	c. Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti.	d. Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.	e. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.			
	Tecnica	Descrizione																	
	a. Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.																	
	b. Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH ₃ è elevato (ad esempio, 5-40 mg/Nm ³) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N ₂ O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H ₂ S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.																	
	c. Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti.																	
	d. Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.																	
	e. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.																	
	<p>Tabella 6.7</p> <p>Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH₃, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità di misura</th> <th>BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th> <th>Processo di trattamento dei rifiuti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NH₃ (1) (2)</td> <td>mg/Nm³</td> <td>0,3-20</td> <td rowspan="2">Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione degli odori (1) (2)</td> <td>ou_g/Nm³</td> <td>200-1 000</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>mg/Nm³</td> <td>2-5</td> <td rowspan="2">Trattamento meccanico biologico dei rifiuti</td> </tr> <tr> <td>TVOC</td> <td>mg/Nm³</td> <td>5-40 (3)</td> </tr> </tbody> </table>				Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti	NH ₃ (1) (2)	mg/Nm ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti	Concentrazione degli odori (1) (2)	ou _g /Nm ³	200-1 000	Polveri	mg/Nm ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti
Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti																
NH ₃ (1) (2)	mg/Nm ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti																
Concentrazione degli odori (1) (2)	ou _g /Nm ³	200-1 000																	
Polveri	mg/Nm ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti																
TVOC	mg/Nm ³	5-40 (3)																	
<p>(1) Si applica il BAT-AEL per l'NH₃ o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori. (2) Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento. (3) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.</p>																			
<p>Per il monitoraggio si veda la BAT 8.</p>																			
<p>3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti</p>																			

35	Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate:			x		<p>35.a Presenza di linee separate acque di processo-acque meteo-dilavamento viabilità (si veda BAT 19)</p> <p>35.b Avverrà il ricircolo delle acque di processo idonee.</p> <p>35.c Oltre alla fase di biossificazione accelerata è prevista una fase di seconda maturazione con rivoltamento per l'ottimizzazione dell'umidità del materiale.</p> <p>Inoltre, è previsto anche il recupero delle acque di processo in ricezione per alimentazione digestori (si veda BAT 19).</p>	
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità				
	a.	Segregazione dei flussi di acque	Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).				Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei circuiti delle acque.
	b.	Ricircolo dell'acqua	Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odoriferi) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).				Generalmente applicabile
c.	Riduzione al minimo della produzione di percolato	Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la produzione di percolato.	Generalmente applicabile				
36	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi			x		<p>Si effettueranno le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti in ingresso: controllo visivo su ogni carico; - monitoraggio della temperatura dei cumuli in fase aerobica; - controllo della frequenza rivoltamento cumulo, monitoraggio flusso di aria; - controllo visivo dell'altezza e densità miscela al momento della formazione del cumulo. 	

37	Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate			x	La BAT fa principalmente riferimento alla fase di ossidazione accelerata svolta in ambienti aperti ed è pertanto NON APPLICABILE al <i>trattamento biologico del rifiuto organico</i> che sarà effettuato nell'impianto in esame che avviene in ambienti chiusi. Tutte le fasi di trattamento avvengono al chiuso.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecnica</th> <th>Descrizione</th> <th>Applicabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Copertura con membrane semipermeabili</td> <td>Le andane in fase di biossificazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.</td> <td>Generalmente applicabile</td> </tr> <tr> <td>b. Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche</td> <td> <p>Sono comprese tecniche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); — orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito. </td> <td>Generalmente applicabile</td> </tr> </tbody> </table>	Tecnica	Descrizione			Applicabilità	a. Copertura con membrane semipermeabili	Le andane in fase di biossificazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.	Generalmente applicabile	b. Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche	<p>Sono comprese tecniche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); — orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito.
Tecnica	Descrizione	Applicabilità									
a. Copertura con membrane semipermeabili	Le andane in fase di biossificazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.	Generalmente applicabile									
b. Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche	<p>Sono comprese tecniche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); — orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito. 	Generalmente applicabile									
3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti											
38	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi		x		L'impianto sarà dotato di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico grazie alla presenza PLC di controllo dei digestori anaerobici; tale sistema consente inoltre controllo della temperatura dei digestori, della pressione, dei livelli (pozzetti e serbatoio di raccolta acque di processo), composizione (H ₂ S ad es.) e portata biogas. Sarà altresì presente un sistema di controllo del comparto di ossidazione e sistema di supervisione e controllo del funzionamento del sistema di trattamento aria esauste.						
3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti											
39	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate. [...]			x	Non viene svolto trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. In ogni caso le lavorazioni dei rifiuti organici putrescibili avvengono in ambiente segregato ed i flussi di aria sono captati e inviati a trattamento. Le arie captate dalle zone di movimentazione rifiuto caratterizzate da minore carico inquinante vengono insufflate sotto i cumuli in fase di ossidazione.						